

MINISTERO DELL'INTERNO
DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
E DEI SERVIZI ANTINCENDI
SERVIZIO TECNICO CENTRALE

MANUALE DI ISTRUZIONE

PER IL PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE
VIGILI DEL FUOCO



VOLUME PRIMO

SCUOLE CENTRALI ANTINCENDI - ROMA
ANNO 1979



Elaborazione di Jonathan Big Bear - Orsi Mauro 2020

MINISTERO DELL'INTERNO
DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
E DEI SERVIZI ANTINCENDI
SERVIZIO TECNICO CENTRALE

MANUALE DI ISTRUZIONE

PER IL PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE
VIGILI DEL FUOCO



VOLUME PRIMO

SCUOLE CENTRALI ANTINCENDI - ROMA
ANNO 1979

P R E F A Z I O N E

Questo manuale è una ristampa del volume che raccoglieva le lezioni tenute nei vari Corsi presso le Scuole Centrali Antincendi.

Il Servizio Tecnico Centrale, della Direzione Generale Protezione Civile e Servizi Antincendi, ristampando il compendio di tali lezioni, è certo di fare cosa gradita a tutto il personale dipendente e specie ai giovani che si accingono ad intraprendere la tanto apprezzata carriera di Vigile del Fuoco, svolta principalmente alla salvaguardia delle vite umane e dei beni.

Con la certezza inoltre, che una volta diventati qualificati, essi giovani sappiano insegnare a coloro che intraprendono la stessa loro professione, le nozioni di cultura generale e professionale inserite in detti volumi.

PARTE PRIMA

**COSTITUZIONE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA**

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la deliberazione dell'Assemblea Costituente, che nella seduta del 22 dicembre 1947 ha approvato la Costituzione della Repubblica Italiana;

Vista la XVIII disposizione finale della Costituzione;

PROMULGA

la Costituzione della Repubblica Italiana nel seguente testo:

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1.

L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

Art. 2.

Le Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Art. 3.

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 4.

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

Art. 5

La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

Art. 6.

La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

Art. 7.

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimenti di revisione costituzionale.

Art. 8.

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Art. 9.

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Art. 10.

L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Non è ammessa l'estradiizione dello straniero per reati politici.

Art. 11.

L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

Art. 12.

La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.

PARTE I

DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

TITOLO I

RAPPORTI CIVILI

Art. 13.

La libertà personale è inviolabile.

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, nè qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

E punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.

La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

Art. 14.

Il domicilio è inviolabile.

Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.

Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.

Art. 15.

La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.

La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.

Art. 16.

Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge

stabilisce in via generale per motivi di sanità e di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.

Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.

Art. 17.

I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.

Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.

Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

Art. 18.

I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.

Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

Art. 19.

Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purchè non si tratti di riti contrari al buon costume.

Art. 20.

Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, nè di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.

Art. 21.

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore,

fare denuncia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro si intende revocato e privo d'ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

Art. 22.

Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.

Art. 23.

Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

Art. 24.

Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

Art. 25.

Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.

Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.

Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.

Art. 26.

L'estradiizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.

Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici.

Art. 27.

L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

La responsabilità penale è personale.

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra.

Art. 28.

I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

TITOLO II

RAPPORTI ETICO-SOCIALI

Art. 29.

La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.

Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.

Art. 30.

È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.

Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.

La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.

La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.

Art. 31.

La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.

Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

Art. 32.

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Art. 33.

L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.

La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

E' prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.

Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

Art. 34.

La scuola è aperta a tutti.

L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni è obbligatoria e gratuita.

I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.

La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

TITOLO III

RAPPORTI ECONOMICI

Art. 35.

La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.

Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.

Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.

Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.

Art. 36.

Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sè e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.

La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

Art. 37.

La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.

La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.

La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.

Art. 38.

Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avvicinamento professionale.

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.

L'assistenza privata è libera.

Art. 39.

L'organizzazione sindacale è libera.

Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.

È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.

I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare

contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

Art. 40.

Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.

Art. 41.

L'iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perchè l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.

Art. 42.

La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.

La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.

La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.

La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.

Art. 43.

Ai fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.

Art. 44

Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostruzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà.

La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.

Art. 45.

La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.

La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.

Art. 46.

Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge, alla gestione delle aziende.

Art. 47.

La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito.

Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.

TITOLO IV

RAPPORTI POLITICI

Art. 48.

Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.

Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.

Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.

Art. 49.

Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.

Art. 50.

Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.

Art. 51.

Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge.

La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

Art. 52.

La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.

Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, nè l'esercizio dei diritti politici.

L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.

Art. 53.

Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.

Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.

Art. 54.

Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi.

I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.

PARTE II

ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA

TITOLO I

IL PARLAMENTO

SEZIONE I

Le Camere.

Art. 55.

Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.

Art. 56.

La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto, in ragione di un deputato per ottantamila abitanti o per frazione superiore a quarantamila.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.

Art. 57.

Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.

A ciascuna Regione è attribuito un senatore per duecentomila abitanti o per frazione superiore a centomila.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei. La Valle d'Aosta ha un solo senatore.

Art. 58.

I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.

Art. 59.

È senatore di diritto e a vita, salvo rinuncia, chi è stato Presidente della Repubblica.

Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.

Art. 60.

La Camera dei deputati è eletta per cinque anni, il Senato della Repubblica per sei.

La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.

Art. 61.

Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.

Finchè non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.

Art. 62.

Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.

Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.

Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l'altra.

Art. 63.

Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.

Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.

Art. 64.

Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.

Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.

I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedano.

Art. 65.

La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.

Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.

Art. 66.

Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.

Art. 67.

Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

Art. 68.

I membri del Parlamento non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a procedimento penale; nè può essere arrestato, o altrimenti privato della libertà personale, o sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, salvo che sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura.

Eguale autorizzazione è richiesta per trarre in arresto o mantenere in detenzione un membro del Parlamento in esecuzione di una sentenza anche irrevocabile.

Art. 69.

I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge.

SEZIONE II

La formazione delle leggi.

Art. 70.

La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.

Art. 71.

L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.

Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

Art. 72.

Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera, è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.

Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.

Art. 73.

Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.

Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.

Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.

Art. 74.

Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.

Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.

Art. 75.

È indetto *referendum* popolare per deliberare la abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedano cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

Non è ammesso il *referendum* per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La proposta soggetta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge determina le modalità di attuazione del *referendum*.

Art. 76

L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per soggetti definiti.

Art. 77.

Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

Art. 78.

Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.

Art. 79.

L'amnistia e l'indulto sono concessi dal Presidente della Repubblica su legge di delegazione delle Camere.

Non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla proposta di delegazione.

Art. 80.

Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.

Art. 81.

Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.

Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.

Art. 82.

Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.

A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

TITOLO II

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Art. 83.

Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.

All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.

L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi della assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

Art. 84.

Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni di età e goda dei diritti civili e politici.

L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.

L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.

Art. 85.

Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.

Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.

Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.

Art. 86.

Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.

In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.

Art. 87.

Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze Armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.

Art. 88.

Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.

Non può esercitare tali facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato.

Art. 89

Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.

Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 90.

Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.

In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Art. 91.

Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.

TITOLO III

IL GOVERNO

SEZIONE I

Il Consiglio dei ministri.

Art. 92.

Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.

Art. 93.

Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

Art. 94.

Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.

Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.

Il voto contrario di una o entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa l'obbligo di dimissioni.

La mozione di fiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.

Art. 95.

Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri.

I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.

La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.

Art. 96.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri sono posti in stato d'accusa dal Parlamento in seduta comune per reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni.

SEZIONE II

La pubblica amministrazione.

Art. 97.

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvi i casi stabiliti dalla legge.

Art. 98.

I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.

Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità.

Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'isciversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.

SEZIONE III

Gli organi ausiliari.

Art. 99.

Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.

È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.

Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.

Art. 100.

Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione.

La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito.

La legge assicura l'indipendenza dei due Istituti e dei loro componenti di fronte al Governo.

TITOLO IV

LA MAGISTRATURA

SEZIONE I

Ordinamento giurisdizionale.

Art. 101.

La giustizia è amministrata in nome del popolo.
I giudici sono soggetti soltanto alla legge.

Art. 102.

La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.

La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.

Art. 103.

Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.

La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge.

I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate.

Art. 104.

La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.

Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.

Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.

Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di

università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.

Il Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti designati dal Parlamento.

I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.

Non possono, finchè sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, nè far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.

Art. 105.

Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.

Art. 106.

Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.

La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.

Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d'esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.

Art. 107.

I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio nè destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.

Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare.

I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.

Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

Art. 108.

Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge.

La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia.

Art. 109.

L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.

Art. 110.

Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

SEZIONE II

Norme sulla giurisdizione.

Art. 111.

Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.

Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.

Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

Art. 112.

Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.

Art. 113.

Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.

Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.

La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.

TITOLO V

LE REGIONI, LE PROVINCE, I COMUNI

Art. 114.

La Repubblica si riparte in Regioni, Province e Comuni.

Art. 115.

Le Regioni sono costituite in enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principî fissati nella Costituzione.

Art. 116.

Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige, al Friuli-Venezia Giulia e alla Valle d'Aosta sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, secondo statuti speciali adottati con leggi costituzionali.

Art. 117.

La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principî fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, semprechè le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni:

ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione;
circoscrizioni comunali;
polizia locale urbana e rurale;
fiere e mercati;
beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera;
istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica;
musei e biblioteche di enti locali;
urbanistica;
turismo e industria alberghiera;
tranvie e linee automobilistiche d'interesse regionale;
viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;
navigazione e porti lacuali;
acque minerali e termali;
cave e torbiere;
caccia;
pesca nelle acque interne;
agricoltura e foreste;
artigianato;

altre materie indicate da leggi costituzionali.

Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione.

Art. 118.

Spettano alla Regione le funzioni amministrative per le materie elencate nel precedente articolo, salvo quelle di interesse esclusivamente locale, che possono essere attribuite dalle leggi della Repubblica alle Provincie, ai Comuni o ad altri enti locali.

Lo Stato può con la legge delegare alla Regione l'esercizio di altre funzioni amministrative.

La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle Provincie, ai Comuni o ad altri enti locali, o valendosi dei loro uffici.

Art. 119.

Le Regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica, che la coordinano con la finanza dello Stato, delle Provincie e dei Comuni.

Alle Regioni sono attribuiti tributi propri e quote di tributi erariali, in relazione ai bisogni delle Regioni per le spese necessarie ad adempiere le loro funzioni normali.

Per provvedere a scopi determinati, e particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno e le Isole, lo Stato assegna per legge a singole Regioni contributi speciali.

La Regione ha un proprio demanio e patrimonio, secondo le modalità stabilite con legge della Repubblica.

Art. 120.

La Regione non può istituire dazi d'importazione o esportazione o transito fra le Regioni.

Non può adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose fra le Regioni.

Non può limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la loro professione, impiego o lavoro.

Art. 121.

Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo presidente.

Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative e regolamentari attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.

La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.

Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; promulga le leggi ed i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo centrale.

Art. 122.

Il sistema d'elezione, il numero e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri regionali sono stabiliti con legge della Repubblica.

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio regionale e ad una delle Camere del Parlamento o ad un altro Consiglio regionale.

Il Consiglio elegge nel suo seno un presidente e un ufficio di presidenza per i propri lavori.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Il Presidente ed i membri della Giunta sono eletti dal Consiglio regionale tra i suoi componenti.

Art. 123.

Ogni Regione ha uno statuto il quale, in armonia con la Costituzione e con le leggi della Repubblica, stabilisce le norme relative all'organizzazione interna della Regione. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del *referendum* su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

Lo statuto è deliberato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ed è approvato con legge della Repubblica.

Art. 124.

Un commissario del Governo, residente nel capoluogo della Regione, soprintende alle funzioni amministrative esercitate dallo Stato e le coordina con quelle esercitate dalla Regione.

Art. 125.

Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Regione è esercitato, in forma decentrata, da un organo dello Stato, nei modi e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica. La legge può in determinati casi ammettere il controllo di merito, al solo effetto di promuovere, con richiesta motivata, il riesame della deliberazione da parte del Consiglio regionale.

Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da leggi della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.

Art. 126.

Il Consiglio regionale può essere sciolto, quando compia atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge, o non corrisponda all'invito del Governo di sostituire la Giunta o il Presidente, che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni.

Può essere sciolto quando, per dimissioni o per impossibilità di formare una maggioranza, non sia in grado di funzionare.

Può essere altresì sciolto per ragioni di sicurezza nazionale.

Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica, sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.

Col decreto di scioglimento è nominata una Commissione di tre cittadini eleggibili al Consiglio regionale, che indice le elezioni entro tre mesi e provvede all'ordinaria amministrazione di competenza della Giunta e agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio.

Art. 127.

Ogni legge approvata dal Consiglio regionale è comunicata al Commissario che, salvo il caso di opposizione da parte del Governo, deve vistarla nel termine di trenta giorni dalla comunicazione.

La legge è promulgata nei dieci giorni dalla apposizione del visto ed entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua pubblicazione. Se una legge è dichiarata urgente dal Consiglio regionale, e il Governo della Repubblica lo consente, la promulgazione e l'entrata in vigore non sono subordinate ai termini indicati.

Il Governo della Repubblica, quando ritenga che una legge approvata dal Consiglio regionale ecceda la competenza della Regione o contrasti con gli interessi nazionali o con quelli di altre Regioni, la rinvia al Consiglio regionale nel termine fissato per l'apposizione del visto.

Ove il Consiglio regionale la approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Governo della Repubblica può, nei quindici giorni dalla comunicazione, promuovere la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale, o quella di merito per contrasto di interessi davanti alle Camere. In caso di dubbio, la Corte decide di chi sia la competenza.

Art. 128.

Le Province e i Comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principî fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni.

Art. 129.

Le Province e i Comuni sono anche circoscrizioni di decentramento statale e regionale.

Le circoscrizioni provinciali possono essere suddivise in circondari con funzioni esclusivamente amministrative per un ulteriore decentramento.

Art. 130.

Un organo della Regione, costituito nei modi stabiliti da legge della Repubblica, esercita, anche in forma decentrata, il controllo di legittimità sugli atti delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali.

In casi determinati dalla legge può essere esercitato il controllo di merito, nella forma di richiesta motivata agli enti deliberanti di riesaminare la loro deliberazione.

Art. 131.

Sono costituite le seguenti Regioni:

Piemonte;
Valle d'Aosta;
Lombardia;
Trentino-Alto Adige;
Veneto;
Friuli-Venezia Giulia;
Liguria;
Emilia-Romagna;
Toscana;
Umbria;
Marche;
Lazio;
Abruzzi e Molise;
Campania;
Puglia;
Basilicata;
Calabria;
Sicilia;
Sardegna.

Art. 132.

Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione d'abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con *referendum* dalla maggioranza delle popolazioni stesse.

Si può, con *referendum* e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra.

Art. 133.

Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell'ambito d'una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziative dei Comuni, sentita la stessa Regione.

La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

TITOLO VI

GARANZIE COSTITUZIONALI

SEZIONE I

La Corte costituzionale.

Art. 134.

La Corte costituzionale giudica:
sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;
sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;
sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica ed i Ministri, a norma della Costituzione.

Art. 135.

La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrativa.

I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni d'esercizio.

La Corte elegge il presidente fra i suoi componenti.

I giudici sono nominati per dodici anni, si rinnovano parzialmente secondo le norme stabilite dalla legge e non sono immediatamente rieleggibili.

L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento o d'un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione d'avvocato, e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.

Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica e contro i Ministri intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri eletti, all'inizio di ogni legislatura, dal Parlamento in seduta comune tra cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore.

Art. 136.

Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.

La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.

Art. 137.

Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie d'indipendenza dei giudici della Corte.

Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte.

Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.

SEZIONE II

Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali.

Art. 138.

Le leggi di revisione della costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deli-

berazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

Le leggi stesse sono sottoposte a *referendum* popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a *referendum* non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Non si fa luogo a *referendum* se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

Art. 139.

La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

I

Con l'entrata in vigore della Costituzione il Capo provvisorio dello Stato esercita le attribuzioni di Presidente della Repubblica e ne assume il titolo.

II

Se alla data della elezione del Presidente della Repubblica non sono costituiti tutti i Consigli regionali, partecipano alla elezione soltanto i componenti delle due Camere.

III

Per la prima composizione del Senato della Repubblica sono nominati senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i deputati dell'Assemblea Costituente che posseggono i requisiti di legge per essere senatori e che:

sono stati presidenti del Consiglio dei Ministri o di Assemblée legislative;

hanno fatto parte del disciolto Senato;

hanno avuto almeno tre elezioni, compresa quella all'Assemblea Costituente;

sono stati dichiarati decaduti nella seduta della Camera dei deputati del 9 novembre 1926;

hanno scontato la pena della reclusione non inferiore a cinque anni in seguito a condanna del tribunale speciale fascista per la difesa dello Stato.

Sono nominati altresì senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i membri del disciolto Senato che hanno fatto parte della Consulta Nazionale.

Al diritto di essere nominati senatori si può rinunciare prima della firma del decreto di nomina. L'accettazione della candidatura alle elezioni politiche implica rinuncia al diritto di nomina a senatore.

IV

Per la prima elezione del Senato il Molise è considerato come Regione a se stante, con il numero dei senatori che gli compete in base alla sua popolazione.

V

La disposizione dell'art. 80 della Costituzione, per quanto concerne i trattati internazionali che importano oneri alle finanze o modificazioni di legge, ha effetto dalla data di convocazione delle Camere.

VI

Entro i cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dei tribunali militari.

Entro un anno dalla stessa data si provvede con legge al riordinamento del Tribunale supremo militare in relazione all'art. 111.

VII

Fino a quando non sia emanata la nuova legge sull'ordinamento giudiziario in conformità con la Costituzione, continuano ad osservarsi le norme dell'ordinamento vigente.

Fino a quando non entri in funzione la Corte costituzionale, la decisione delle controversie indicate nell'articolo 134 ha luogo nelle forme e nei limiti delle norme preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione.

I giudici della Corte costituzionale nominati nella prima composizione della Corte stessa non sono soggetti alla parziale rinnovazione e durano in carica dodici anni.

VIII

Le elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi delle amministrazioni provinciali sono indette entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione.

Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della pubblica amministrazione il passaggio delle funzioni statali attribuite alle Regioni. Fino a quando non sia provveduto al riordinamento e alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali restano alle Province ed ai Comuni le funzioni che esercitano attualmente e le altre di cui le Regioni delegano loro l'esercizio.

Leggi della Repubblica regolano il passaggio alle Regioni di funzionari e dipendenti dello Stato, anche delle amministrazioni centrali, che sia reso necessario dal nuovo ordinamento. Per la formazione dei loro uffici le regioni devono, tranne che in casi di necessità, trarre il proprio personale da quello dello Stato e degli enti locali.

IX

La Repubblica, entro tre anni dall'entrata in vigore della Costituzione, adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza legislativa attribuita alle Regioni.

X

Alla Regione del Friuli-Venezia Giulia, di cui all'articolo 116, si applicano provvisoriamente le norme generali del Titolo V della parte seconda, ferma restando la tutela delle minoranze linguistiche in conformità con l'articolo 6.

XI

Fino a cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si possono, con leggi costituzionali, formare altre Regioni, a modificazione dell'elenco di cui all'articolo 131, anche senza il concorso delle condizioni richieste dal primo comma dell'articolo 132, fermo rimanendo tuttavia l'obbligo di sentire le popolazioni interessate.

XII

È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista.

In deroga all'articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio dalla entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista.

XIII

I membri e i discendenti di Casa Savoia non sono elettori e non possono ricoprire uffici pubblici nè cariche elettive.

Agli ex re di Casa Savoia, alle loro consorti e ai loro discendenti maschi sono vietati l'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale.

I beni, esistenti nel territorio nazionale, degli ex re di Casa Savoia, delle loro consorti e dei loro discendenti maschi, sono avvocati allo Stato. I trasferimenti e le costituzioni di diritti reali sui beni stessi, che siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli.

XIV

I titoli nobiliari non sono riconosciuti.

I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono come parte del nome.

L'Ordine mauriziano è conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge.

La legge regola la soppressione della Consulta araldica.

XV

Con l'entrata in vigore della Costituzione si ha per convertito in legge il decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sull'ordinamento provvisorio dello Stato.

XVI

Entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione e al coordinamento con essa delle precedenti leggi costituzionali che non siano state finora esplicitamente o implicitamente abrogate.

XVII

L'Assemblea Costituente sarà convocata dal suo Presidente per deliberare, entro il 31 gennaio 1948, sulla legge per la elezione del Senato della Repubblica, sugli statuti regionali speciali e sulla legge per la stampa.

Fino al giorno delle elezioni delle nuove Camere, la Assemblea Costituente può essere convocata, quando vi sia necessità di deliberare nelle materie attribuite alla sua competenza dagli articoli 2, primo e secondo comma, e 3, comma primo e secondo, del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98.

In tale periodo le Commissioni permanenti restano in funzione. Quelle legislative rinviando al Governo i disegni di legge, ad esse trasmessi, con eventuali osservazioni e proposte di emendamenti.

I deputati possono presentare al Governo interrogazioni con richiesta di risposta scritta.

L'Assemblea Costituente, agli effetti di cui al secondo comma del presente articolo, è convocata dal suo Presidente su richiesta motivata del Governo o di almeno duecento deputati.

XVIII

La presente Costituzione è promulgata dal Capo provvisorio dello Stato entro cinque giorni dalla sua approvazione da parte dell'Assemblea Costituente, ed entra in vigore il 1° gennaio 1948.

Il testo della Costituzione è depositato nella sala comunale di ciascun Comune della Repubblica per rimanervi esposto, durante tutto l'anno 1948, affinché ogni cittadino possa prendere cognizione.

La Costituzione, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica.

La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come Legge fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1947.

ENRICO DE NICOLA

Controfirmano:

Il Presidente dell'Assemblea Costituente

UMBERTO TERRACINI

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

ALCIDE DE GASPERI

V. Il Guardasigilli

GIUSEPPE GRASSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE COSTITUZIONALE 9 febbraio 1963, n. 2.

Modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, in seconda votazione e con la maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Assemblea, hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge costituzionale:

Art. 1.

L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

Il numero dei deputati è di seicentotrenta.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentotrenta e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti ».

Art. 2.

L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.

Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette. La Valle d'Aosta ha un solo senatore.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti ».

Art. 3.

L'articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.

La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra ».

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 4.

Fino all'entrata in vigore dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, dai trecentoquindici seggi di senatore da assegnare alle Regioni, saranno previamente detratti i tre seggi di senatore previsti dall'articolo 1 della legge costituzionale 9 marzo 1961, n. 1.

Art. 5.

La presente legge costituzionale, entra in vigore con la prima convocazione dei comizi elettorali successiva alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 febbraio 1963.

SEGNI

FANFANI — BOSCO — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco

LEGGE COSTITUZIONALE 27 dicembre 1963, n. 3.

Modificazioni agli articoli 131 e 57 della Costituzione e istituzione della Regione « Molise ».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, in seconda votazione e con la maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Assemblea, hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge costituzionale:

Art. 1.

L'articolo 131 della Costituzione della Repubblica Italiana è così modificato:

« Sono costituite le seguenti Regioni:

Piemonte;	Marche;
Valle d'Aosta;	Lazio;
Lombardia;	Abruzzi;
Trentino-Alto Adige;	Molise;
Veneto;	Campania;
Friuli-Venezia Giulia;	Puglia;
Liguria;	Basilicata;
Emilia-Romagna;	Calabria;
Toscana;	Sicilia;
Umbria;	Sardegna ».

Art. 2.

L'art. 57 della Costituzione della Repubblica Italiana è così modificato:

« Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.

Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti ».

La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1963.

SEGNI

MORO — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: **REALE**

ORGANIZZAZIONE SERVIZI ANTINCENDI
(Legge 13-5-1961, N. 469)

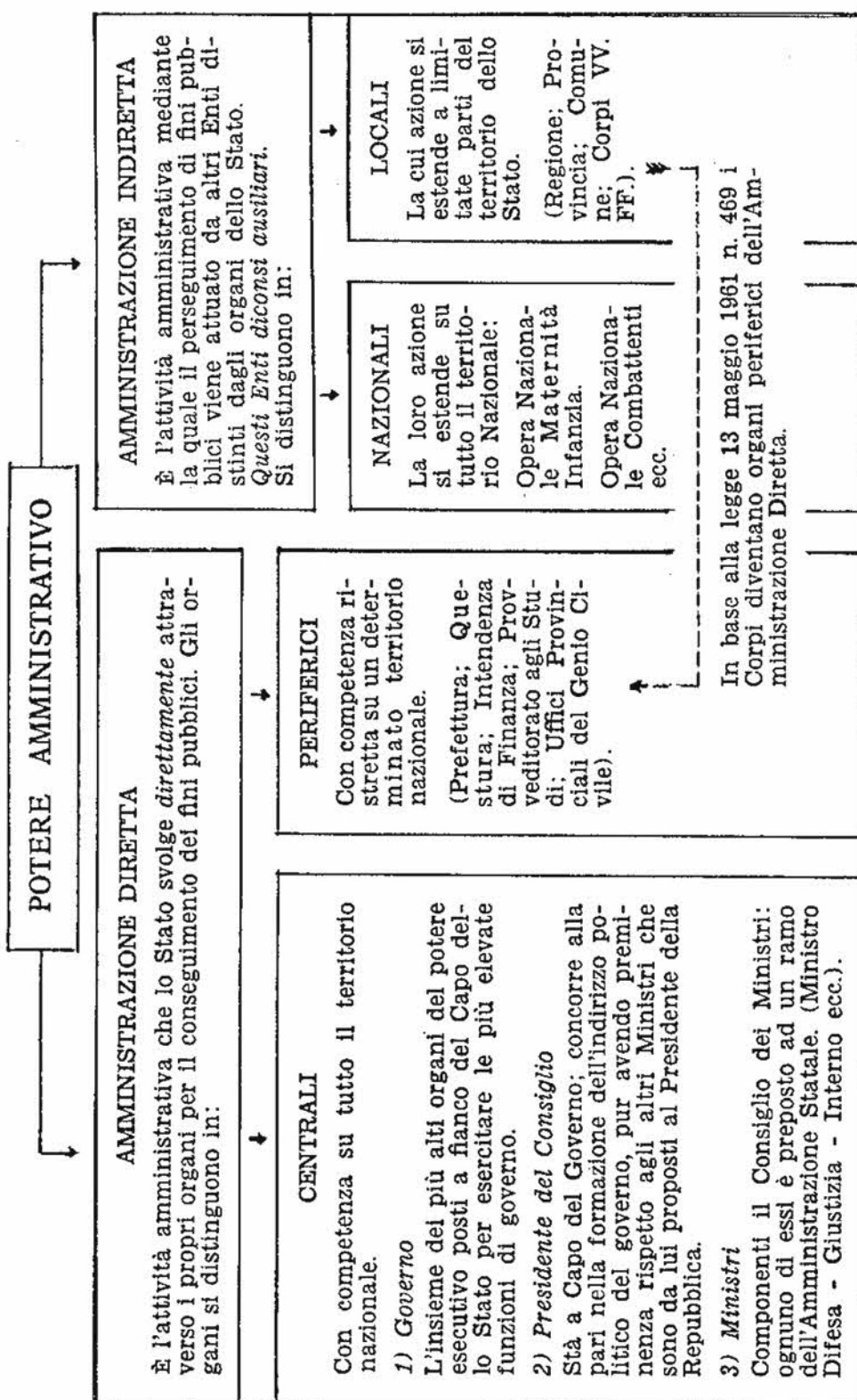
STATO GIURIDICO SOTTUFFICIALI E VIGILI

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (Capo dello Stato e rappresentante dell'unità nazionale)		
POTERE LEGISLATIVO <i>Esercita funzione legislativa, emanando le leggi attraverso il Parlamento (Camera dei Deputati e Senato).</i>	POTERE GIUDIZIARIO <i>Esercita funzione giurisdizionale, assicurando l'osservanza delle leggi (Giustizia Civile - Penale - Amministrativa).</i>	POTERE AMMINISTRATIVO <i>Esercita funzione amministrativa.</i> <i>Questo potere applica e fa applicare leggi e assicura la realizzazione dei fini di interesse pubblico.</i>

**I CORPI VV. F. NELL'ORDINAMENTO GENERALE DELLO
STATO IN BASE ALLA VECCHIA LEGGE ISTITUTIVA DEL 27-12-1941 N. 1570**



ORGANIZZAZIONE ANTINCENDI SECONDO LA LEGGE 13-5-1961 N. 469

Per la legge istitutiva del 27-12-1941, n. 1570 i Corpi provinciali VV.F. erano persone giuridiche, cioè enti che si *autoamministravano* ed avevano quindi capacità di acquistare, contrattare, ricevere per donazioni e compiere tutti gli atti consentiti alle persone giuridiche.

I Corpi si autoamministravano mediante un organo collegiale che era il Consiglio di Amministrazione il quale manifestava la volontà dei Corpi stessi.

L'insieme dei Corpi provinciali costituiva il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che era posto alle dipendenze del Ministero dell'Interno il quale, attraverso la Direzione Generale dei Servizi Antincendi, provvedeva a dare disposizioni generali.

L'ORGANIZZAZIONE ANTINCENDI SECONDO LA NUOVA LEGGE

La legge 469 del 13-5-1961 sul riordinamento dei servizi antincendi e del Corpo Nazionale ha preso le mosse dalle seguenti considerazioni:

a) necessità di conservare, potenziare e completare l'aspetto nazionale dell'attuale ordinamento, atteso che i servizi antincendi ed i soccorsi tecnici in genere rispondono a compiti di sicurezza interna del Paese e non possono essere quindi che servizi statali;

b) assunzione ormai da parte dello Stato di quasi tutto l'onere dei servizi antincendi. Infatti al contributo statale per i servizi antincendi nei porti corrisposto alla Cassa Sovvenzioni Antincendi a norma della legge 13-5-1940, n. 690, si è aggiunto il trasferimento allo Stato delle quote di gestione dei servizi antincendi già facenti carico ai Comuni (legge 16-9-1960, n. 1014);

c) insufficienza degli organici per far fronte ai servizi di istituto e di prevenzione sempre più crescenti in relazione allo sviluppo tecnico ed industriale del Paese;

d) disparità dello stato giuridico fra personale direttivo (statale) e subalterno (non statale) del Corpo e necessità di un riordinamento dello stato giuridico dei sottufficiali e vigili.

La citata legge pertanto prevede:

1) l'assunzione da parte dello Stato dei servizi antincendi e dei soccorsi tecnici, trattandosi di servizi connessi alla sicurezza dello Stato, e l'attribuzione dei servizi medesimi al Ministero dell'Interno (Direzione Generale dei Servizi Antincendi);

2) conseguente soppressione della personalità giuridica dei Corpi dei Vigili del Fuoco;

3) nuovo stato giuridico del personale subalterno che diviene a tutti gli effetti personale civile dello Stato e che viene iscritto in un unico ruolo nazionale.

In particolare:

- | | | |
|---|---|---|
| Il Ministero dell'Interno provvede | { | a) ai servizi di <i>prevenzione ed estinzione</i> incendi; |
| | | b) ai <i>servizi tecnici</i> per la tutela dell'incolumità delle persone e la preservazione dei beni anche dai pericoli derivanti dall'impiego dell'energia nucleare; |
| | | c) ai servizi antincendi nei <i>porti</i> (legge 13 maggio 1940, n. 690; |
| | | d) ai servizi relativi <i>all'addestramento e impiego</i> delle unità preposte alla protezione della popolazione civile; |
| | | e) alla preparazione delle unità Antincendi per le Forze Armate. |
| Spettano quindi al Ministero dell'Interno | { | a) l'organizzazione centrale e periferica dei servizi sopracitati; |
| | | b) gli studi sulle materie relative ai servizi stessi; |
| | | c) la determinazione degli stabilimenti e depositi obbligati a tenere un servizio antincendi e la specificazione della dotazione di personale, materiale e relative caratteristiche tecniche. |

Da tutto quanto precede si rileva come sia prevalso il concetto di considerare i compiti affidati ai Vigili del Fuoco di natura squisitamente pubblica e attinenti alla sicurezza pubblica e alla difesa della vita e dei beni dei cittadini. Sono quindi essi compiti istituzionali dello Stato ai quali deve, d'ora in poi, provvedere lo Stato medesimo attraverso suoi organi di amministrazione diretta.

Per la legge 469 i:

- | | | |
|--------------------------------|---|--|
| Servizi antincendi comprendono | { | le Scuole Centrali; |
| | | il Centro studi ed esperienze; |
| | | il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. |

L'organizzazione quindi può distinguersi in	centrale che comprende	la Direz. Gen. dei Serv. Antin-
		le Scuole Centrali
		il Centro Studi ed Esperienze
	periferica che comprende	i Comandi provinciali
		gli Ispettori di zona
		i distaccamenti
		i posti di vigilanza.

La Direzione Generale dei Servizi Antincendi provvede ai servizi, all'organizzazione, agli studi più sopra elencati, nonchè all'amministrazione del personale del Corpo Nazionale e alla gestione finanziaria.

Le Scuole Centrali provvedono all'addestramento, alla preparazione e alla specializzazione del personale direttivo e di concetto nonchè dei Sottufficiali e Vigili.

Ad esse sono affidati altresì l'addestramento e la preparazione dei Vigili Ausiliari di leva (legge 13-10-1950, n. 913).

Il Centro Studi ed Esperienze provvede all'esame « sperimentale tecnico », nei riguardi della prevenzione incendi, dei materiali da costruzione, macchinari, apparecchi e prodotti infiammabili in genere, nonchè alla prevenzione atomica. La complessità dei compiti del Centro ha reso necessario il riconoscimento ad esso di una propria individualità.

I Corpi Provinciali, a seguito della statizzazione, hanno perduto la personalità giuridica, e sono diventati organi periferici dell'Amministrazione diretta, denominandosi Comandi.

Gli Ispettorati di Zona hanno compiti di direzione e coordinamento dell'attività dei Comandi provinciali della zona stessa, nonchè compiti ispettivi sui detti Comandi.

Gli Ispettori possono altresì, in casi di gravi sinistri, intervenire e assumere la direzione e l'organizzazione delle operazioni di soccorso.

I distaccamenti e i posti di vigilanza hanno lo scopo di una distribuzione capillare dei servizi del Corpo su tutto il territorio della Nazione.

CASERME - MATERIALI - PERSONALE

I Comandi provinciali hanno la possibilità di adempiere alle loro funzioni mediante:

1) *le caserme*: l'onere di dotare i Comandi delle caserme e degli altri locali occorrenti per i servizi d'istituto spettava fino a tempo fa alle Amministrazioni Provinciali.

Con legge 16-9-1960, n. 1014 tale onere è passato allo Stato. Ove i detti locali siano di proprietà della Provincia, la predetta legge stabilisce che lo Stato corrisponda ad essa un congruo affitto.

2) *il materiale*: il materiale destinato ai servizi antincendi ed ai soccorsi tecnici in genere, quello delle officine, laboratori ecc., di casermaggio, e ammobigliamento che già apparteneva ai Corpi passa in proprietà dello Stato.

3) *le bocche da incendi stradali*: per l'art. 85 della legge n. 469 la installazione e manutenzione delle bocche da incendio continua a spettare alle amministrazioni comunali. Il Prefetto, sentito l'organo tecnico che è il Comando provinciale VV.F., fa adottare alle amministrazioni comunali i provvedimenti atti ad assicurare la disponibilità di acqua per il servizio antincendio.

4) *il personale amministrativo e contabile*: per il citato art. 85 permane alle amministrazioni provinciali l'obbligo di mettere a disposizione dei Comandi Provinciali detto personale.

5) *il personale del Corpo Nazionale* che comprende:

- | | | | |
|---|---|------------------------------|--------------|
| a) Ispettori (carriera direttiva) | } | tutti dipendenti dallo Stato | |
| b) Coadiutori (carriera di concetto) | | | |
| c) Aiutanti (carriera esecutiva) | | | |
| d) { Sottufficiali
Vigili Scelti
Vigili | | | { permanenti |
| e) Vigili ausiliari di leva (legge 13-10-1950 n. 913) | | | |
| f) Personale volontario (senza rapporto d'impiego). | | | |

Sottufficiali, Vigili scelti e Vigili Permanenti

Il loro stato giuridico, già disciplinato dal R.D. 16-3-1942, n. 699, viene completamente modificato dalla legge n. 469 la quale prevede anzitutto la iscrizione in un *unico ruolo nazionale* del personale secondo il grado e l'anzianità di ciascuno degli interessati.

Il personale permanente così viene ad ogni effetto considerato personale civile dell'Amministrazione dello Stato e ad esso si applicano le norme sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, salvo le particolari disposizioni di cui alla legge 469.

Inoltre, nei viaggi di servizio, il personale del Corpo gode degli stessi benefici concessi agli ufficiali ed agenti di P.S. e di polizia giudiziaria circa l'uso dei pubblici trasporti statali, provinciali o comunali (art. 16).

Per far fronte ai servizi d'istituto e di prevenzione sempre più crescenti a seguito dello sviluppo tecnico ed industriale del paese

e per un servizio più efficiente e immediato, *l'organico dei permanenti* è stato portato ad 8.000 unità e si è avuto all'incirca il raddoppio dei posti già previsti dal R.D. 16-3-1942 n. 700 per ciascun grado di sottufficiale e di vigile scelto.

Il contingente massimo degli ausiliari di leva è stato portato a 2.000 unità.

Il personale permanente dedica la propria attività *in modo esclusivo e continuativo* al servizio.

La carriera di detto personale si svolge attraverso:

1) *Il reclutamento* che avviene mediante *concorso per esami* al quale possono partecipare *tutti i cittadini* che abbiano determinati *requisiti* (età non inferiore a 18 anni e non superiore a 25, salvo gli aumenti previsti per i quali però si può arrivare, al massimo fino a 28 anni; buona condotta della famiglia originaria e acquisita; 5^a elementare; idoneità psico-fisica; esercizio di un mestiere ecc.).

I vincitori del concorso sono nominati *allievi vigili permanenti* e ammessi a frequentare un corso a carattere militare e teorico-pratico di addestramento professionale presso le Scuole Centrali, della durata di sei mesi.

2) *L'avanzamento:*

— *a vigile scelto* che avviene *per anzianità* (cioè secondo l'ordine di ruolo) *nei limiti dei posti disponibili* fra i vigili che abbiano tre anni di anzianità di grado, durante i quali non abbiano riportato qualifiche inferiori a « distinto » e punizioni di stato dopo l'ultima qualifica.

— ad allievo sottufficiale mediante *concorso per esami* al quale possono partecipare:

a) *per 1/5 dei posti disponibili*, tutti i cittadini che abbiano i *requisiti* per il reclutamento, (età: fra i 18 e i 32 anni, salvo gli aumenti di legge; titolo di studio di scuola media ed essere maestri d'arte, capi tecnici o operai specializzati);

b) *per 4/5 dei posti disponibili*, i vigili scelti e i vigili con cinque anni di servizio, riducibili fino a tre in relazione al titolo di studio posseduto o alla patente di mestiere conseguita, che abbiano dimostrato spiccate capacità, diligenza e buona condotta, che non abbiano subito punizioni di stato negli ultimi tre anni e, per lo stesso periodo, riportato qualifiche inferiori a « distinto ».

Le prove di esame differiscono per le due categorie di concorrenti e sono più numerose e complesse quelle previste per i cittadini che intendano entrare nel Corpo quali allievi sottufficiali.

I vincitori del concorso di cui alla lettera a) sono ammessi a frequentare un *corso per allievi sottufficiali permanenti* della durata complessiva di un anno.

Dopo i primi sei mesi essi vengono sottoposti ad esame, e quindi, se lo superano, inviati ai Comandi Provinciali per 90 giorni con le funzioni di *vice brigadiere*.

Al termine di tale periodo, se superato l'esperimento, gli allievi ritornano alle Scuole per altri tre mesi e per gli esami finali.

I vincitori del concorso di cui alla lettera *b*) frequentano invece un corso per allievi sottufficiali permanenti di sei mesi.

— *a brigadiere* che è conseguito *per anzianità congiunta al merito*, dopo *due anni di grado*, dai Vice Brigadieri che abbiano riportato non meno di « distinto » nel biennio e dato prova di capacità professionale.

— *a maresciallo di 3^a classe mediante concorso per esami* fra i Brigadieri *con tre anni di grado* e qualifica di « ottimo » per detto triennio, previo parere della commissione di avanzamento.

— *a maresciallo di 2^a classe, per anzianità congiunta al merito*, dopo *due anni di anzianità di grado* e qualifica non inferiore a « distinto » per l'ultimo triennio.

- | | | |
|--|---|---|
| — <i>a maresciallo di 1^a classe</i> | } | <ul style="list-style-type: none">— per metà dei posti disponibili, <i>mediante concorso per esami</i> fra i marescialli di 2^a classe <i>con due anni di anzianità di grado</i>, qualifica non inferiore a <i>ottimo per il biennio</i> e nessuna punizione di stato nei due anni precedenti alla data del bando di concorso (previo parere sulle domande di ammissione da parte della Commissione di avanzamento);— l'altra metà con il criterio dell'<i>anzianità congiunta al merito</i> fra i marescialli di 2^a classe <i>con quattro anni di grado</i>, qualifica non inferiore a « ottimo » per il quadriennio e che abbiano dimostrato spiccate qualità per esercitare le funzioni del grado superiore. |
|--|---|---|

3) *La cessazione dal servizio*
che può venire per:

- | | | |
|--|---|---|
| raggiunti limiti di età
che sono, in base alla
legge 2-3-1963 n. 364 | { | per i Vigili Scelti e Vigili 53 anni;
V. Brigadieri 55 anni;
Brigadieri 56 anni;
Marescialli di 1 ^a , 2 ^a e 3 ^a classe 57 anni; |
| per inidoneità fisica | { | <i>permanente</i> , accertata in qualunque tempo;
<i>temporanea</i> , dopo fruito del massimo della licenza straordinaria previsto per malattia dipendente o non da causa di servizio. |

per riforma	{ dopo 15 anni di servizio ed a seguito di inabilità permanente al servizio accertata con visita collegiale. Si conserva il diritto all'assegno di pensione.
per dimissioni	{ a seguito di domanda debitamente accolta. L'interessato conserva il diritto a pensione se ha 25 anni di servizio effettivo, ovvero se gli mancano cinque anni al raggiungimento dei limiti di età ed abbia prestato almeno 20 anni di servizio. Negli altri casi ha diritto all'indennità per una sola volta in luogo di pensione.
per decadenza quando:	{ 1) il dipendente perda la cittadinanza o perchè accetti incarico all'estero senza autorizzazione; 2) non assuma o non riassuma servizio entro il termine prefissogli, ovvero resti assente dal servizio per un periodo superiore a 5 giorni; 3) risulti reclutato a seguito di produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
per dispensa:	{ quando sia stata data prova di incapacità o di persistente, insufficiente rendimento; nel caso, viene sentita la Commissione di avanzamento.
per licenziamento o espulsione.	{ per motivi e con la procedura previsti dal regolamento di disciplina.

Il personale collocato a riposo per malattia può chiedere la riammissione in servizio sempre che risulti in possesso di tutti i requisiti per il reclutamento, salvo l'età che non può essere superiore agli anni 45 e vi sia vacanza nel ruolo.

RUOLO D'ONORE

Il personale collocato a riposo per mutilazioni o inabilità riportate in servizio e per causa di servizio è iscritto in apposito *ruolo d'onore* e può essere richiamato in servizio, in casi particolari, per incarichi e servizi compatibili con le condizioni fisiche.

NOTE CARATTERISTICHE

Per l'art. 109 della legge n. 469/1961, continuano ad applicarsi in proposito le norme contenute nel R.D. 16-3-1942, n. 699 fino alla emanazione del nuovo regolamento.

Pertanto durante il servizio e alla fine di ogni anno, al personale vengono attribuite le *note caratteristiche* che possono essere:

— *ottimo* (a chi ha dato speciali prove di capacità, cultura, preparazione, operosità, segnalandosi per rendimento);

— *distinto* (a chi ha *lodevolmente* disimpegnate le proprie funzioni);

— *buono* (a chi ha dimostrato idoneità, diligenza e buona condotta);

— *mediocre* (a chi *non ha dato sufficiente prova* di idoneità, diligenza e buona condotta);

— *cattivo* (a chi non ha dimostrato alcuna attitudine, diligenza e buona condotta).

Contro le note caratteristiche si può ricorrere al Ministero entro 10 giorni dalla notifica.

BENEMERENZE

Al personale possono essere concesse, durante la carriera, *ricompense* che sono:

1) *medaglia al merito di servizio* (a coloro che si siano distinti in azioni di servizio di *particolare importanza*, dimostrando ardentimento e zelo);

2) *croci di anzianità* (per 15 anni di lodevole servizio con capacità e zelo);

3) *diplomi di benemerenzza* (per essersi distinti in *notevoli operazioni* di servizio con coraggio, capacità e zelo; oppure per 5 anni di servizio con coraggio, zelo, disciplina e speciali capacità);

4) *diplomi atletici* (per essersi distinti in competizioni ginnico-sportive di speciale importanza);

5) *premi in denaro ed encomi*.

Le benemerenzze di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 sono concesse da una commissione ministeriale.

LICENZE

Gli articoli da 46 a 56 della legge n. 469 disciplinano l'argomento stabilendo che le licenze possono essere:

— *ordinarie*: per 30 giorni ogni anno di servizio, in una sola volta o in più periodi, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Nel caso di rinvio o interruzione della licenza per esigenze di servizio, il dipendente può cumulare i congedi entro il primo semestre dell'anno successivo;

— *brevi*: per premio e fino a 5 giorni;

— *straordinarie*:

a) per morte di genitori, moglie e figli;

b) per gravi motivi personali e familiari;

c) per malattia.

Le licenze di cui alle lettere a) e b) possono avere durata massima di 30 giorni nell'anno.

Quelle per malattia non possono superare l'anno o i due anni, a seconda che trattisi rispettivamente di malattia non dipendente o dipendente da causa di servizio.

L'art. 47 prevede che i dipendenti possano usufruire altresì di *aspettativa per motivi di famiglia* (art. 69 D.P.R. 10-1-1957, n. 3) che si può ottenere, su domanda, fino al massimo di un anno. Per il periodo di aspettativa il dipendente non ha diritto ad alcun assegno e detto periodo non è computato ai fini della progressione in carriera, degli aumenti periodici e del trattamento di quiescenza e previdenza.

Per i periodi di licenza ordinaria, breve e straordinaria (sia quest'ultima per morte in famiglia, per motivi personali o malattia dipendente o non da causa di servizio) *spettano tutte le competenze* a carattere fisso e continuativo (sono quindi esclusi lo straordinario, i compensi per servizi a pagamento e la mensa, essendo questa ultima gratuita quando si presta servizio).

I periodi di licenza straordinaria per malattia non dipendente da causa di servizio sono computati per la metà agli effetti degli aumenti periodici, del trattamento di quiescenza e di previdenza.

I periodi di licenza straordinaria per malattia dipendente da causa di servizio sono computati per intero agli effetti di cui sopra.

MATRIMONIO

Per contrarre matrimonio è prescritta *l'autorizzazione* del Ministero, la quale è valida per sei mesi ed è subordinata ai requisiti di moralità e buona reputazione della sposa e della famiglia di lei.

Il dipendente che sposi senza autorizzazione è licenziato, senza intervento della Commissione di disciplina.

TRATTAMENTO ECONOMICO

A tale proposito la legge n. 469 stabilisce che al personale permanente spettano le seguenti indennità:

a) stipendio o paga con relativi aumenti periodici;

- b) indennità di servizio speciale;
- c) indennità di servizio antincendi;
- d) indennità di alloggio;
- e) compensi per prestazioni straordinarie.

Sono previste altresì le seguenti indennità:

1) indennità speciale da concedere, fino al 65° anno di età, al personale cessato dal servizio per limiti di età o per infermità da causa di servizio;

2) assegno annuo fino alla cessazione dal servizio per i decorati di medaglia al valore per atti di coraggio in servizio d'istituto e per la medaglia al merito di servizio;

3) indennità di missione e trasferimento (il personale permanente è equiparato ai gradi corrispondenti delle Forze Armate e dei Corpi militarmente organizzati).

Al personale permanente spetta infine il trattamento di quiescenza, normale o privilegiato.

DOVERI DEL PERSONALE PERMANENTE

(artt. 33 e segg. del R.D. 16-3-1942 n. 699 che per l'art. 109 della 469 continuano ad aver vigore)

Doveri che incombono al personale permanente:

- 1) osservare l'orario di servizio;
- 2) eseguire prontamente ed esattamente gli ordini;
- 3) prestarsi in servizio e fuori servizio con zelo, fermezza e coraggio;
- 4) curare la conservazione del materiale;
- 5) mantenere il proprio addestramento fisico e tecnico;
- 6) il personale deve considerarsi sempre in servizio continuo anche se non di turno e quindi tenersi sempre reperibile;
- 7) durante il servizio di guardia, che deve essere effettuato senza interruzione, il personale di prima partenza durante la notte può coricarsi ma vestito e con l'equipaggiamento a portata di mano;
- 8) durante il turno di guardia il personale è tenuto a tutti i servizi interni ed esterni alla caserma, cura e riparazione materiale ecc.;
- 9) le supplenze sono proibite;
- 10) i sottufficiali curano l'esecuzione degli ordini del Comando e degli ufficiali. Dispongono dei vigili assegnati per l'espletamento dei servizi e devono dare il migliore esempio in ogni contingenza di servizio;

- 11) della *conservazione del materiale* sono responsabili coloro che l'hanno in consegna; in caso di danno ed ove non si possa accertare l'autore, il risarcimento è posto a carico di tutto il personale in servizio nel luogo e nel tempo del danno;
- 12) obbligo della subordinazione ed obbedienza anche al pari grado, più anziano, incaricato dal Comando della direzione dei servizi;
- 13) il personale deve sempre tener conto di ogni indizio o voce di sinistri e accorrere a prestare la sua opera;
- 14) il personale deve abitare nel territorio del comune ove presta servizio.

OBBLIGHI MILITARI DEL PERSONALE

La legge 469 stabilisce che:

- a) il personale permanente del Corpo è esonerato dal richiamo alle armi sia per istruzione che per mobilitazione;
- b) il personale volontario:
 - 1) è esonerato dal richiamo per istruzioni se in servizio da almeno tre mesi;
 - 2) è esonerato dal richiamo per mobilitazione se ha compiuto il trentesimo anno di età.

La legge aggiunge che i *vigili permanenti ed i vice brigadieri reclutati fra i cittadini* possono essere esonerati dal compiere gli obblighi di leva qualora abbiano prestato servizio nel Corpo Nazionale VV.F. per non meno di 18 mesi e sempre che il Ministero della Difesa accordi nulla osta.

I DIPENDENTI DEL CORPO NAZIONALE VV.F. QUALI UFFICIALI E AGENTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA

L'articolo 16 della legge 13 maggio 1961, n. 469, stabilisce che « nell'esercizio delle proprie funzioni, il personale direttivo ed i sottufficiali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco sono ufficiali di polizia giudiziaria; i vigili scelti e i vigili sono agenti di polizia giudiziaria ».

È bene sottolineare, intanto, che l'esercizio dell'attività di polizia giudiziaria richiede una lunga pratica professionale che non si può certo pretendere dal Personale del Corpo dei Vigili del Fuoco, quotidianamente impegnato in compiti altrettanto importanti e delicati.

È consigliabile, quindi, che in presenza di reati riscontrati nell'esercizio delle proprie funzioni o sospettando che un reato sia stato

commesso, il Personale del Corpo provveda, *ove possibile*, ad informarne i più vicini Commissariato di P.S. o Stazione Carabinieri.

Ovviamente, si avrà cura di assicurare la conservazione di eventuali tracce di reato che insieme alle persone delle quali si sia eventualmente proceduto all'arresto od al fermo dovranno essere *subito* consegnate alla Polizia od all'Arma Carabinieri, facendolo constare con apposito verbale.

Polizia di sicurezza e Polizia giudiziaria.

La polizia giudiziaria va tenuta distinta dalla polizia di sicurezza; questa ha il compito di vegliare al mantenimento dell'ordine pubblico, alla sicurezza ed alla incolumità dei cittadini e previene i reati intervenendo prima che si compiano.

La polizia giudiziaria, invece, ha il compito di prendere, anche di propria iniziativa, notizia dei reati, di impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, di assicurarne le prove, di ricercare i colpevoli e di raccogliere quant'altro possa servire all'applicazione della legge penale (art. 219 C.p.p.).

La polizia giudiziaria, quindi, svolge in genere le investigazioni preliminari e fornisce al magistrato ogni elemento di prova in ordine ai reati che sono stati commessi.

Ufficiali ed agenti di P. G.

Ai sensi dell'art. 221 del Codice di procedura penale sono Ufficiali di polizia giudiziaria (in via permanente):

- 1) i Funzionari di P. S. fino al grado di Commissario Capo (i Vice Questori, i Questori, gli Ispettori Generali Capi non sono ufficiali di P. G.);
- 2) gli Ufficiali dell'Arma Carabinieri (fino al grado di Colonnello incluso) ed i Sottufficiali;
- 3) gli Ufficiali del Corpo delle Guardie di P. S. (fino al grado di Colonnello incluso) ed i Sottufficiali;
- 4) gli Ufficiali del Corpo della Guardia di Finanza (fino al grado di Colonnello incluso) ed i Sottufficiali;
- 5) I graduati del Corpo degli Agenti di Custodia;
- 6) il Sindaco o chi ne fa le veci nei Comuni nei quali non vi sia alcuno dei predetti ufficiali di polizia giudiziaria.

Sono agenti di polizia giudiziaria (in via permanente):

I Carabinieri, le guardie di finanza, le guardie di pubblica sicurezza, gli agenti di Custodia, le guardie delle provincie e dei comuni.

Sono ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, *nei limiti del servizio a cui sono destinate e secondo le attribuzioni ad esse conferite*

dalle leggi e dai regolamenti, tutte le altre persone incaricate di ricercare ed accertare determinate specie di reati.

Per quest'ultima categoria, quindi, la qualità di ufficiale o di agente di P. G. è ristretta ai limiti dello specifico servizio, secondo le attribuzioni conferite dalle leggi e dai regolamenti. (Esempio: Ispettori delle Ferrovie - Ispettori delle Poste - Ufficiali Sanitari, ecc.).

Subordinazione della P. G.

La polizia giudiziaria fa capo al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello e, nel circondario, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale.

Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria debbono altresì eseguire gli ordini del Giudice Istruttore e del Pretore.

Il Procuratore Generale ha il potere di applicare speciali sanzioni disciplinari a carico degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

Notizia del reato

Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, a norma dell'articolo 2 del Codice di procedura penale, debbono fare rapporto di ogni reato del quale vengono comunque a conoscenza, salvo che si tratti di reato punibile a querela dell'offeso.

Il rapporto è presentato, *senza ritardo*, al Procuratore della Repubblica o al Pretore.

Il rapporto espone succintamente il fatto con tutte le circostanze che possono interessare il procedimento penale, dà notizia di tutti gli elementi di prova raccolti e, quando possibile, contiene le generalità di chi è indicato come reo, della persona offesa dal reato e dei testimoni o quant'altro valga alla loro identificazione.

Obbligo del segreto

Per l'art. 230 del C.P.P. gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria sono obbligati al segreto per tutto ciò che riguarda gli atti di polizia giudiziaria compiuti ed i loro risultati.

Arresto, fermo ed atti di polizia giudiziaria

1) - Arresto:

può essere obbligatorio o facoltativo secondo che la legge faccia obbligo od attribuisca la facoltà di trarre in arresto chi commette un reato.

a) *È obbligatorio* l'arresto di chiunque è colto in flagranza di un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni o l'ergastolo (art. 235 C.p.p.).

b) È facoltativo l'arresto di chi è sorpreso nella flagranza o quasi flagranza di un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a due anni (art. 236 C.p.p.).

(È considerato in stato di flagranza colui che è sorpreso nell'atto di commettere il reato. Si considera pure in *stato di flagranza* (quasi flagranza) chi, immediatamente dopo aver commesso il reato, è inseguito dalla Forza pubblica, dall'offeso dal reato o da altre persone oppure è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso poco prima il reato (art. 237 C.p.p.).

2) - *Fermo*

Quando vi è fondato sospetto di fuga, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono procedere al fermo di persone gravemente indiziate di reato per il quale sia obbligatorio il mandato di cattura (artt. 238-253 C.p.p. - esempio: omicidio - rapina aggravata, ecc.) - Occorre dunque che:

- si tratti di persona a carico della quale esistono gravi indizi di colpevolezza;
- che tale reato sia previsto tra quelli per i quali è obbligatoria la emissione del mandato di cattura;
- che vi sia fondato sospetto di fuga.

Se il fermo è stato operato da un agente di P. G. il fermato va subito presentato ad un ufficiale di polizia giudiziaria il quale ha l'obbligo di darne immediatamente notizia al Procuratore della Repubblica od al Pretore indicando il giorno, l'ora ed i motivi dell'avvenuto fermo. Ovviamente, il fermato deve essere subito posto a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

3) - *Perquisizioni - ispezioni - interrogatorio sommario*

Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria nella flagranza del reato, possono procedere a perquisizioni personali o domiciliari (art. 224 C.p.p.); quando vi è urgenza di raccogliere le prove del reato o di conservarne le tracce possono procedere a sommario interrogatorio dell'arrestato, a sommarie informazioni testimoniali e ai necessari atti di ricognizione, ispezione e confronto (art. 225 C.p.p.).

Delitti particolarmente interessanti i Vigili del Fuoco

I delitti che, in modo particolare, possono interessare i Vigili del Fuoco nell'esercizio delle loro funzioni sono quelli contro l'in-

columità pubblica e cioè: incendio; inondazione; frane; valanghe; naufragio o disastro aviatorio; disastro ferroviario; crollo di costruzioni; fabbricazione o detenzione di materie esplodenti; sottrazione, occultamento o guasto di apparecchi a pubblica difesa da infortuni sul lavoro (Titolo VI - Capo I - artt. 423 e seguenti del Codice Penale).

È evidente, però, che nell'esercizio delle proprie funzioni il Personale del Corpo dei Vigili del Fuoco può venire a conoscenza di qualsiasi altra specie di reato ed in quanto i suoi componenti sono ufficiali ed agenti di P. G., hanno gli obblighi che da tale qualifica derivano.

Tutela penale del Personale del Corpo dei Vigili del Fuoco

Poichè i componenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nell'esercizio delle loro funzioni, rivestono la qualifica di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, essi sono considerati pubblici ufficiali agli effetti della legge penale (art. 357 C.p.); in quanto tali sono protetti più efficacemente da parte dello Stato che sanziona pene più gravi per delitti commessi dai privati contro di loro (esempio: violenza, minaccia, resistenza, oltraggio a pubblico ufficiale).

La qualità di pubblico ufficiale impone, però, una più rigida osservanza della legge che commina pene più gravi nel caso che essi si rendano responsabili di reati.

Il Capo I, Titolo II, libro II del Codice Penale indica, poi, i delitti commessi dai pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione (peculato - malversazione a danno di privati - concussione - corruzione - abuso di ufficio - interessi privati in atti di ufficio, ecc.).

ATTRIBUZIONI DEI COMANDI PROVINCIALI VV.F.

Tutto il servizio pubblico di prevenzione, estinzione incendi e l'apporto dei soccorsi tecnici in genere è assunto, nell'ambito dell'intera Provincia, dal Comando provinciale VV.F. che vi provvede col contingente principale avente sede nel capoluogo e con quello dei distaccamenti e dei posti di vigilanza.

Il servizio dei soccorsi tecnici implica essenzialmente:

1) l'opera tecnica di soccorso in occasione d'improvvisa e minacciante rovina di edificio, di piene, d'alluvioni o di altra calamità pubblica.

2) La rimozione di eventuali ostacoli che intralcino la circolazione stradale.

3) L'intervento in tutti i casi in cui l'opera dei VV.F. può tornare utile alla salvezza delle persone e delle cose.

Tale servizio si limita ai compiti di carattere strettamente urgente e cessa col subentrare degli organi tecnici competenti (Genio Civile, Polizia Stradale, Uffici Tecnici Provinciali, Comunali e simili).

A tale servizio se ne affiancano però altri che, obbligatori o richiesti, non hanno carattere di urgenza, come per esempio tutte le visite e gli speciali servizi di prevenzione incendi (vigilanza o ispezione nei locali di pubblico spettacolo, visite tecniche per il rilascio di licenze, soccorso a richiesta di privati).

Nel primo caso ricorre quindi il concetto dell'urgenza cioè la necessità di tutelare l'incolumità delle persone e la salvezza delle cose dalla minaccia di un pericolo imminente. I relativi servizi sono pertanto gratuiti perchè rispondenti a fini istituzionali del Corpo.

Nel secondo caso l'elemento dell'urgenza non ricorre ed i relativi servizi sono a pagamento.

<i>L'intervento punitivo deve:</i>	}	— ridestare il sentimento del dovere in chi manca, essere pronto e tempestivo, — tener conto dei precedenti e della sensibilità di chi ha mancato, — verificarsi dopo che la mancanza sia stata contestata.
------------------------------------	---	---

<i>Le punizioni possono essere:</i>	}	- non di stato - di stato { a seconda che producano o non, effetti sulle note di qualifica, sugli avanzamenti, sugli scatti di stipendio, sul rapporto di impiego; che producano cioè o non, effetti sullo stato giuridico del dipendente
-------------------------------------	---	---

<i>Le punizioni non di stato sono:</i>	}	- rimprovero semplice - consegna - rimprovero semplice } per i sott., vig. scelti, e vigili permanenti per i sott., vig. scelti, e vigili volontari
--	---	---

Il rimprovero semplice può essere inflitto verbalmente da ogni superiore per lievi mancanze.

La consegna può essere inflitta da ogni ufficiale o sottufficiale di grado superiore a quello del punito, per pigrizia, negligenza, disattenzione in servizio o nella persona, lieve insubordinazione, modi sconvenienti con estranei e colleghi. *La consegna consiste* nella privazione dei turni di riposo fino a tre.

Per il rimprovero e la consegna è prevista la preventiva contestazione verbale e non è ammesso gravame.

<i>Le punizioni di stato per il personale permanente sono:</i>	}	— la riduzione dello stipendio o paga, inflitta dal Comandante; — la sospensione dal grado con privazione dello stipendio o paga; — il rimprovero solenne; — il licenziamento; — l'espulsione;	}	sono inflitte dal Prefetto, su parere della commissione di disciplina
--	---	--	---	---

La Commissione di disciplina è composta:

- | | |
|---|------------|
| — da un funzionario di Prefettura di grado almeno pari a quello del Comandante; | Presidente |
| — dal Comandante Provinciale; | Componenti |
| — da un Ufficiale o Sottufficiale di grado non inferiore all'incolpato; | |
| — da un funzionario di Prefettura. | Segretario |

Svolgimento del procedimento disciplinare

- comunicazione al Prefetto dell'infrazione, con gli atti e gli accertamenti, fatta dal Comandante;
- il Prefetto dispone la contestazione degli addebiti, provvede ad ulteriori eventuali accertamenti e rimette gli atti alla Commissione di disciplina;
- la Commissione dispone eventuali ulteriori accertamenti e decide la trattazione orale;
- l'incolpato ha dieci giorni di tempo dalla comunicazione delle contestazioni per presentare le sue discolpe;
- terminati gli accertamenti, l'incolpato ha diritto di prendere visione e copia degli atti del procedimento;
- il Segretario della Commissione di disciplina deve dare avviso all'incolpato del giorno della trattazione orale del procedimento;
- l'incolpato ha diritto di essere sentito;
- chiusa la trattazione orale, il presidente riassume e la Commissione procede alle proprie risoluzioni;
- la punizione o il proscioglimento sono disposti con decreto del Prefetto;
- il provvedimento deve essere comunicato all'interessato entro cinque giorni dalla sua data.

*Punizioni di stato - Ricorsi - Riapertura procedimento disciplinare
Procedimento penale e procedimento disciplinare*

1) *Riduzione stipendio o paga*: consiste nella trattenuta di una quota mensile, non superiore ad un quinto dello stipendio o paga e per un periodo da uno a sei mesi.

2) *Sospensione dal grado con privazione dello stipendio o paga*: consiste nell'allontanamento dal servizio da uno a sei mesi (con divieto di indossare la divisa e conseguente privazione delle indennità; sono previsti in questo caso gli *assegni alimentari* per la moglie e i figli minorenni).

3) *Rimprovero solenne*: è un mezzo morale per richiamare il punito al dovere, prima di infliggergli punizioni ben più gravi. Il rimprovero viene letto nella sede della Caserma, dinanzi ad una rappresentanza di Ufficiali, Sottufficiali, vigili scelti e vigili di grado uguale o superiore al punito. Insieme al rimprovero possono essere inflitte le punizioni di cui al numero 1 e 2.

4) *Licenziamento*: comporta la cancellazione dai ruoli del dipendente.

5) *Espulsione*: comporta anch'essa, come il licenziamento, la cessazione del rapporto di impiego, ma è più grave del licenziamento per il suo significato morale e per eventuali ulteriori conseguenze che possono derivare al punito, quale, per esempio, la privazione del diritto a pensione.

Contro qualsiasi punizione è data la *possibilità di ricorrere* in via gerarchica e cioè

- al Prefetto, contro le punizioni inflitte dal Comandante, entro trenta giorni dalla comunicazione;
- al Ministero, avverso le punizioni inflitte dal Prefetto, sempre entro trenta giorni dalla comunicazione.

La riapertura del procedimento disciplinare si può avere:

- se, in caso di assoluzione, emergano nuovi fatti o prove che facciano presumere la colpa del dipendente;
- se, nel caso di sanzione già inflitta, emergano fatti o prove che facciano presumere una maggiore colpa;
- se il dipendente, la vedova o i figli minorenni di lui che abbiano diritto a pensione, adducano fatti nuovi che fanno ritenere applicabile una minore sanzione, ovvero dichiarabile il proscioglimento.

Se la riapertura porta al proscioglimento o alla applicazione di una sanzione meno grave, il dipendente ha diritto agli stipendi

o paghe non percepite; altrettanto vale per la vedova o i figli minorenni che abbiano chiesto la riapertura.

Qualora la mancanza abbia dato luogo a *denuncia all'autorità giudiziaria*, il procedimento disciplinare rimane sospeso fino alla conclusione di quello giudiziario.

Se il dipendente viene sottoposto a procedimento penale, questi	{	— viene immediatamente sospeso dalle funzioni e dagli assegni per tutto il periodo del procedimento, se contro di lui sia stato <i>spiccato mandato di cattura</i>; — può essere sospeso <i>anche senza che sia intervenuto mandato di cattura</i>, tenuto conto del reato ascritto.
---	---	--

La sentenza di condanna, *passata in giudicato, per delitto doloso*, ad oltre 15 giorni di reclusione comporta l'espulsione dal Corpo con decreto del Prefetto e senza parere della Commissione di disciplina.

Il dipendente è riammesso in servizio, con diritto al riacquisto dell'anzianità e degli stipendi non percepiti, se prosciolto in istruttoria o assolto in giudizio	{	1) perchè il fatto imputato non esiste;
		2) perchè il fatto esiste, ma è escluso che il dipendente vi abbia partecipato.

In tutti gli altri casi (assoluzione perchè il fatto non costituisce reato, per insufficienza di prove ecc.) il dipendente viene successivamente sottoposto a procedimento disciplinare, salvo che risulti che non abbia commesso il fatto o non vi abbia partecipato.

PARTE SECONDA

RELAZIONI PUBBLICHE

CAP. I

N. 1 - I Bisogni dell'uomo.

Per intendere più agevolmente quale sia l'oggetto delle Relazioni Pubbliche e quali gli scopi che esse si prefiggono, non è certamente superfluo soffermarsi a considerare, sia pure brevemente, i bisogni dell'uomo; quei bisogni, cioè, che assillano e preoccupano l'uomo sin dalla sua nascita e che rappresentano il movente di ogni tipo di attività dell'essere umano.

I bisogni, dunque, rappresentano il presupposto delle azioni umane, la molla che spinge l'uomo ad agire.

L'uomo, infatti, sia che lo si consideri isolatamente, sia come facente parte di un aggregato sociale, è attivato da una serie innumerevole di bisogni che deve assolutamente soddisfare.

Egli respira, sente gli stimoli della fame e della sete, avverte il freddo e la necessità di assorbire calore, ha necessità di proteggersi e di essere protetto, di istruirsi e di perfezionarsi ecc.

Il soddisfacimento di alcuni di questi bisogni non richiede sforzo particolare da parte dell'uomo, dato che i mezzi atti a tale soddisfacimento esistono nel mondo allo stato naturale in grande abbondanza e l'uomo non deve fare altro che approfittarne liberamente: tali sono, ad esempio, l'aria, la luce, l'acqua, che la natura offre abbondantemente.

Purtroppo, però la maggior parte di essi può essere soddisfatta soltanto attraverso una intensa attività, e l'uomo, spinto dalla necessità, si adopera con tutte le forze onde procurarsi quei mezzi che ritiene particolarmente adatti.

In questa incessante sua attività l'uomo dà vita ad una serie di rapporti umani.

N. 2 - L'attività umana per il soddisfacimento dei bisogni.

L'uomo, dunque, compie una serie di azioni onde procurarsi i mezzi necessari al soddisfacimento dei suoi vari bisogni individuali, di assistenza, di perfezionamento.

Certamente l'attività dell'uomo primitivo, che praticava un sistema di vita isolata nei confronti degli altri esseri della medesima specie, è stata ben diversa dall'attività che esige la vita moderna.

L'uomo con le sue esigenze, le sue aspirazioni, i suoi ideali, con le continue ed incessanti evoluzioni della vita sociale, nei tempi moderni, deve compiere uno sforzo ben maggiore dell'uomo primitivo.

I bisogni della vita sociale sono oggi ben più complessi e molteplici rispetto ai tempi ormai lontani, e l'uomo non si accontenta più di soddisfarli semplicemente con una data quantità di beni. Egli cerca di raggiungere « l'optimum », che comporta, oltre alla quantità, anche la qualità; i suoi gusti sono diventati più raffinati, le sue esigenze più varie, per cui egli vuole cose qualitativamente più perfette.

La vita moderna è un continuo divenire, e l'uomo, che ne è ad un tempo artefice e succubo, svolge un'incessante, continua, estenuante attività onde superare qualunque sua insoddisfazione o stato di bisogno.

In questa affannosa attività di ricerca, l'uomo è costretto a creare infiniti rapporti con gli altri uomini facenti parte della stessa società.

Ora, se tali relazioni si svolgeranno con una linea di condotta informata ai principi della convenienza, dell'etichetta, della cortesia, del tatto e della comprensione come costume di vita, si potrebbero ottenere condizioni valide per il miglioramento della società.

N. 3 - Rapporti sociali e società.

L'attività dell'uomo si manifesta in una serie di rapporti con altri uomini, e con tali rapporti si soddisfano e si esauriscono le infinite esigenze dell'essere umano.

La personalità dell'individuo, inteso questo come la risultante di un insieme di elementi biologici, di capacità sensitive, intellettive e di predisposizioni, si manifesta in un dato ambiente, e, nel momento stesso in cui avviene il primo contatto con gli altri esseri organizzati, essa subisce un naturale adattamento all'ambiente stesso.

Si va così verso la formazione sociale della personalità dell'individuo che, nell'ansia di raggiungere i suoi particolari fini, si inserisce in una convivenza civile, indispensabile per la stessa sua esistenza.

Poichè tutta la vita moderna si svolge in un ambiente organizzato attraverso una serie di relazioni umane, assume particolare valore ed importanza il comportamento dell'individuo in seno a tale ambiente.

Invero l'uomo, nel tentativo di realizzare i propri interessi, è istintivamente portato ad invadere la sfera di un altro o di altri uomini con il conseguente turbamento di situazioni e fatti dell'aggregato sociale.

Ma un ordine, che scaturisce da un insieme di norme appositamente emanate da organi a ciò deputati, le norme giuridiche, presiede alla tutela ed alla garanzia della società.

Ma non basta il solo diritto nella vita della società.

Vi sono infatti rapporti sociali che, pur rientrando pienamente nell'ambito del diritto, possono tuttavia violare quelle norme, egualmente importanti, che dominano il mondo dello spirito e che pure rappresentano un prodotto diretto della vita sociale; onde i nostri antichi padri saggiamente avvertivano che non omne quod licet honestum est.

Sono, queste, le norme dettate dalla morale, dalla religione, dal costume, dalla convenienza dell'etichetta.

In effetti, mentre il turbamento dell'ordine giuridico provoca la relazione e l'intervento dello Stato ai fini del ristabilimento del turbato equilibrio, la violazione delle accennate norme non attiva alcun organo.

Tali violazioni trovano invece una adeguata sanzione soltanto nella riprovazione della coscienza e della pubblica opinione.

La vita della società, dunque, oltrechè l'osservanza dell'ordine giuridico, comporta anche l'esigenza di una cooperazione al servizio della comunità, affinchè gli uomini, stretti da più saldi e sani vincoli, creino tra loro, pur operando in campi diversi e talvolta opposti, un ponte ideale che spiani la strada alla migliore comprensione.

CAP. II

N. 1 - Relazioni umane.

Sono state finora richiamate le nozioni sui bisogni degli uomini e sulle attività che essi svolgono in vista dal raggiungimento dei mezzi ritenuti idonei a soddisfarli.

Si è visto pure il comportamento dell'uomo nell'ambito di una società organizzata, comportamento che deve essere informato, oltrechè ai dettami delle norme giuridiche, anche, e soprattutto, a quel complesso di norme etiche che non trovano altra sanzione se non quella della riprovazione della propria coscienza e della opinione pubblica.

È proprio questa attività che deve essere presa in esame, vagliata, studiata, controllata, per poterne ricavare utili notizie

sul comportamento dell'essere umano in una società ai fini della elaborazione di un sistema per un trattamento più razionale del fattore umano.

È infatti, una esigenza fondamentale della vita moderna tenere in grande considerazione il fattore umano nelle relazioni sociali.

Il travaglio continuo, cui l'uomo è sottoposto giorno per giorno, già di per se stesso è tale da deprimere, in misura assai rilevante, la personalità.

Se a questo incessante travaglio si dovesse aggiungere anche un costume di vita non conforme a quello auspicato per un trattamento razionale dell'essere umano, l'individuo verrebbe a trovarsi oppresso da uno stato di grave tensione tale da pregiudicare la sua stessa personalità, e, conseguentemente, pregiudicare l'equilibrio sociale.

La vita sociale invero, non va considerata soltanto come un insieme di uomini, sospinti ciascuno per proprio conto alla ricerca dei mezzi di vita o addirittura come un insieme di esseri umani in continua e perenne agitazione; la società umana richiede comunione di spirito, di ideali, di intenti, nel nome dei quali l'uomo si deve sentire unito al suo simile onde creare premesse indispensabili per un miglioramento dell'ambiente sociale in cui vive.

È tendenza naturale dell'uomo sviluppare, migliorare e perfezionare l'ambiente in cui vive. Perciò, con un ulteriore sensibile sforzo, egli può anche guardare alla vita sociale ispirandosi a una concezione umana che lo porti ad una maggiore comprensione verso gli altri, ad offrire loro un volto sorridente ed amico nel sincero intento di collaborare all'affermarsi di un sereno clima di concordia sociale.

Le Relazioni Umane appunto mirano a tale scopo.

N. 2 - I Valori umani nella costituzione italiana.

La Costituzione è il complesso delle norme giuridiche fondamentali dello Stato.

La Costituzione italiana, votata dall'Assemblea Costituente nella seduta del 22 dicembre 1947 ed entrata in vigore il 1° gennaio 1948, consta di 139 articoli, oltre che di 18 disposizioni transitorie e finali.

L'esame e lo studio particolareggiati del contenuto della Costituzione, nel suo complesso, appartiene al diritto Costituzionale e non è, pertanto, oggetto specifico della nostra indagine in questa sede.

Interessa, invece, al presente studio cogliere soltanto l'essenza caratteristica dell'affermazione dei principî in essa contenuti, che

si riferiscono alla persona umana. Interessa vedere, cioè, quali siano i valori umani della Costituzione.

La Costituzione italiana considera l'individuo non come elemento isolato che entra in rapporto con lo Stato, ma come essere umano che vive ed opera nella società civile alla quale appartiene, sicchè la sua posizione di fronte allo Stato e di fronte ad ogni altro elemento sociale è sempre tutelata in ogni atto della sua vita. La Costituzione, pertanto, stabilisce una serie di principi relativi ai rapporti etico-sociali, dai quali si enuclea un principio di grandissima importanza per l'uomo, quello del riconoscimento dei diritti naturali della persona umana.

Si tratta in sostanza di diritti inerenti alla natura umana ed essenziali alla dignità, diritti che non sono stati creati o attribuiti dallo Stato, ma che preesistono allo Stato stesso perchè connaturali dell'uomo.

L'inserimento di tali principi nella Costituzione è tanto più importante in quanto, oltre a mettere in rilievo che è nei fini propri dello Stato un vasto programma sociale, rappresenta anche un indirizzo, un vincolo al quale la legislazione ordinaria si deve ispirare nell'attuazione pratica di tale programma sociale.

L'esame, sia pure sommario, degli articoli della Costituzione italiana che si riferiscono all'assunzione da parte dello Stato del compito di sviluppare e perfezionare la personalità umana dell'individuo, chiarisce ancor meglio il suo alto valore umano.

Occorre, innanzitutto, fermare l'attenzione sul valore dell'espressione contenuta nell'art. 1, per comprendere meglio il significato e la portata dei successivi articoli:

« L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro ».

Non vi è dubbio che la Costituzione italiana ha voluto, con queste parole, elevare a grandissima dignità il lavoro e lo ha voluto primo fra i fattori della produzione.

Si tratta, in sostanza, di una affermazione che pone in primo piano il riconoscimento di una realtà, la realtà del lavoro, che investe, in modo preminente, tutta la comunità italiana.

Il lavoro è dunque considerato, oltrechè come un fine dello Stato, anche come un diritto del cittadino. È fine dello Stato in quanto, con il riconoscimento e la tutela del lavoro nelle sue molteplici manifestazioni, lo Stato gli attribuisce dignità e lo considera come il fattore di produzione più importante e più nobile; diritto del cittadino in quanto, attraverso il lavoro, viene assicurata al cittadino la effettiva partecipazione al governo dello Stato in condizioni di parità rispetto ad ogni altro cittadino.

Si può, quindi, senz'altro affermare che a base del rinnovato ordinamento, voluto ed instaurato dalla Costituzione del 1948, sta l'uomo nella sua essenza squisitamente umana, cui, oltre i diritti tradizionali connaturali con la sua qualità di uomo, sono stati espressamente riconosciuti anche i diritti cosiddetti sociali scaturiti ed affermatasi dall'evoluzione delle esigenze moderne. Ne possiamo

trovare conferma con la lettura dell'art. 2 della Costituzione che dice: « La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità ».

È chiaro, dunque, che la libertà degli individui e lo sviluppo della loro personalità si esplicano nelle formazioni sociali alle quali essi appartengono ed alle quali, con spirito di rinnovato ideale democratico, danno liberamente vita: famiglia, partito, Comune, e così via.

E quando nell'art. 3 della Costituzione si legge che « È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori », non rimane più alcun dubbio circa la assunzione, tra i principi fondamentali dello Stato, del pieno ed incondizionato rispetto della persona umana.

CAP. III

N. 1 - Relazioni pubbliche.

Non a caso si è parlato della intensa attività che l'uomo svolge nell'ambito della società alla quale appartiene per soddisfare i suoi molteplici bisogni, i suoi istinti e le sue tendenze, per appagare le infinite esigenze del suo essere umano.

Tale attività come si è già visto, dà luogo ad una serie di rapporti, i quali a loro volta, in quanto svolti in un aggregato sociale, risentono delle molteplici e varie esigenze degli stessi individui che li pongono in essere.

L'uomo, nel momento in cui costituisce un rapporto, è portato ad agire sotto la spinta dell'istinto edonistico, senza tenere in alcun conto la eventuale reazione dell'altro o degli altri individui, rappresentanti il secondo termine del rapporto.

Ora non vi è dubbio che, soltanto nel caso in cui quel determinato individuo, nel manifestare i propri sentimenti, le proprie aspirazioni, i propri bisogni, assuma un consapevole atteggiamento, talchè di fronte ai suoi simili si presenti come desideroso di partecipare al rapporto con l'intento di cooperare, si avranno delle buone, salde relazioni sociali, valide a spianare la strada alla migliore forma di comprensione umana.

In altri termini, è necessario che l'individuo, conscio di non poter vivere al di fuori della realtà sociale, agisca in essa prescindendo da atteggiamenti egoistici.

Egli, pertanto, deve presentarsi nelle varie relazioni, che intende instaurare con i suoi simili, con uno stato d'animo impron-

tato ad ogni forma di solidarietà con il prossimo; egli deve inserirsi nel rapporto sociale, nell'ambiente collettivo con una chiara, netta, trasparente posizione, e, col rispetto della personalità altrui, ottenere il rispetto della propria personalità; egli deve creare, insomma, particolari condizioni d'ordine psicologico e morale, indispensabili per una migliore comprensione, mediante le quali il raggiungimento dei propri fini rappresenti anche un fine raggiunto dalla società umana.

E quando l'individuo, cosciente e consapevole delle esigenze della vita sociale, avrà posto in essere un'attività tendente ad instaurare buoni rapporti con il suo simile; quando questo individuo si presenterà disposto alla comprensione ed al rispetto per le altrui idee e desideri; quando, infine, la sua attività potrà essere orientata dall'atteggiamento psicologico dell'ambiente, solo allora si potrà dire che si è agito « in chiave di Relazioni Pubbliche ».

La vita sociale, però, non è rappresentata soltanto da questo o da quel rapporto. Essa, infatti, si svolge attraverso una serie infinita di rapporti sociali, che impegnano tutti gli individui che fanno parte della società.

Sia che si tratti di rapporti tra persona e persona, di rapporti tra persona e gruppi di persone, tra gruppi e gruppi, sia che si tratti di rapporti tra persone ed organizzazioni, tra organizzazioni ed organizzazioni, la risoluzione del problema che interessa tutta la collettività va cercata sempre in una adeguata scelta di metodi.

N. 2 - Definizione delle relazioni pubbliche.

Fissare la definizione di una data disciplina, di una data materia, di una data cosa, non è sempre un compito facile. Si tratta, infatti, di determinare in una espressione più o meno breve e precisa l'oggetto, i limiti e lo scopo di quella determinata disciplina, in quella data materia.

Di fronte a tale difficoltà si trova in misura rilevante anche chi voglia definire le Relazioni Pubbliche.

Non è facile, infatti, sintetizzare entro gli angusti confini di una definizione la natura, e l'oggetto di questa disciplina che, si può dire, investe il campo tecnico e scientifico, quello economico e sociale e quello etico ed umano.

Perciò data l'ampiezza dei limiti di questa disciplina, molte sono le definizioni che presenta.

Una delle più note definizioni è quella data dalla Public Relations Society of America nel dizionario di Webster. Secondo tale definizione, le Relazioni Pubbliche sono:

« 1) *Le iniziative* di un'industria, di un'unione, di una corporazione, di una professione, di un governo, o di altra organizzazione nel creare e mantenere relazioni sane e feconde con particolari

categorie di pubblico, quali ad esempio clienti, impiegati, azionisti, e col pubblico in generale, così da adeguarsi al proprio ambiente e farsi capire della società.

2) *Modo d'essere* di tali attività, o grado del loro successo, nel promuovere la comprensione da parte del pubblico verso l'assetto sociale ed economico di un organismo; esempio, buone o insufficienti « Relazioni Pubbliche ».

3) *L'arte o la professione* d'organizzare e sviluppare tali attività; così ad esempio corsi universitari di relazioni pubbliche. Le relazioni pubbliche richiedono qualificazioni particolari per le varie cariche tecniche: Funzionario, Amministratore, Consigliere per le Relazioni Pubbliche ».

Anche la definizione data dall'I.P.R., (Istituto per le Pubbliche Relazioni) ed adottata dall'A.I.R.P., (Associazione Italiana Pubbliche Relazioni) è molto incisiva e completa, in quanto fornisce una idea assai chiara delle Relazioni Pubbliche e dei loro scopi:

« Le Relazioni Pubbliche costituiscono una funzione direttiva a carattere continuativo ed organizzato, per mezzo della quale organizzazioni pubbliche e private ed istituzioni cercano di conquistare e mantenere la comprensione, la simpatia e l'appoggio di coloro con i quali hanno o dovranno avere rapporto, attraverso la valutazione della pubblica opinione sul proprio operato, così da concordare, per quanto possibile, i propri indirizzi e procedere, ed ottenere, tramite un'informazione ampia e diffusa, una maggiore cooperazione produttiva ed un più efficiente adempimento dei comuni interessi ».

Per avere delle buone relazioni pubbliche pertanto, occorrono:

1) una società operativa nella quale tutte le forze lavorative realizzino una migliore organizzazione per raggiungere una maggiore socialità;

2) una introspezione programmatica ed organizzativa della attività che si intende svolgere sia all'interno che all'esterno;

3) una manifestazione informativa, la quale attraverso la utilizzazione dei convenzionali veicoli di informazione, quale ad esempio stampa, pubblicità, radio, televisione ecc. faccia conoscere senza reticenze e senza paura l'attività che si svolge in quella determinata società.

N. 3 - Scopi delle relazioni pubbliche.

La società moderna, composta di individui in continua, e perenne agitazione, fatta di contrasti e di opposizioni, di attese e di pretese, ha bisogno di un nuovo indirizzo; di un indirizzo che consenta ed agevoli una più profonda comprensione fra gli uomini ed

un reciproco aiuto nelle mutevoli vicende della vita; un indirizzo che riesca a creare premesse necessarie ed indispensabili, perchè ogni essere umano possa raggiungere i suoi fini nel rispetto dei fini altrui.

Lo scopo delle relazioni pubbliche, pertanto è appunto quello di porre le premesse per rendere possibile con il miglioramento delle relazioni e con la collaborazione tra gli individui, la creazione di un clima sociale nel quale le varie attività di lavoro, possano svolgersi con pieno rispetto della persona umana e dei diritti individuali di ciascuno e di tutti.

Si tratta, in sostanza, di creare, in una società democratica, determinate condizioni di vita in ogni settore di lavoro, necessarie per ottenere un degno inserimento di ciascun cittadino nella vita sociale ed una accorta, quanto preziosa, partecipazione dell'opinione pubblica alla vita del paese.

A tal'uopo le relazioni pubbliche apprestano una serie di principi e di tecniche che, opportunamente introdotti in ogni campo dell'attività umana, possono realizzare il conseguimento di vari obiettivi, tra i quali il raggiungimento di una migliore collaborazione fra gli elementi di una medesima azienda o di un medesimo ente per raggiungere ed ottenere una migliore valutazione della personalità degli uomini che operano in quella azienda o in quell'ente.

CAP. IV

N. 1 - La pubblica amministrazione e le sue finalità.

Si è già visto come ogni forma di attività umana sia svolta, prevalentemente, nell'ambito della società, alla quale l'uomo appartiene e della quale non può fare a meno.

L'uomo, dunque, sospinto dalle molteplici esigenze della sua vita fisica e spirituale, attivato dall'ansia di conquistare il benessere fisico e spirituale, si muove, agisce, va alla ricerca di quei mezzi ritenuti particolarmente idonei a soddisfare i suoi bisogni.

Sono, questi, i bisogni individuali.

Ma ciò non basta.

L'uomo, in quanto parte di una collettività, avverte altri bisogni, altre necessità. Di fronte a questi, però, egli non può agire da solo; non può svolgere alcuna attività individuale; egli si trova di fronte ad un insieme di bisogni la cui soddisfazione, data la loro natura e la loro importanza, può avvenire soltanto attraverso determinati organismi capaci di apprestare i mezzi atti a soddisfare i suddetti bisogni dell'individuo. Tralasciando di proposito quelli di tali organismi che fanno capo ad organizzazioni di natura priva-

tistica, si deve concentrare qui l'attenzione sugli organismi che sono diretta emanazione dello Stato, cioè, sugli Enti che costituiscono la pubblica amministrazione. Detti enti, attraverso i rispettivi organi, compiono una particolare attività — la attività amministrativa — destinata all'apprestamento dei beni e dei servizi per il conseguimento di quella molteplicità e varietà di scopi che essi si prefiggono di realizzare nell'interesse della collettività; scopi che, oltre ad essere di tutela giuridica, sono anche di perfezionamento sociale.

L'insieme degli uffici costituiti ed organizzati per lo svolgimento dell'attività amministrativa prende il nome di Amministrazione Pubblica.

N. 2 - Relazioni pubbliche nella pubblica amministrazione.

L'Amministrazione Pubblica, nell'attuazione pratica dei suoi vari programmi, sia che si tratti di attività per il soddisfacimento di interessi della comunità sociale, sia che si tratti di attività rivolta all'apprestamento di determinati servizi nell'interesse del singolo, dà vita attraverso i suoi organi ad una serie di relazioni con tutti i suoi cittadini, che devono essere improntate ai principi fondamentali della convivenza umana.

È vero che tutta l'attività della P. A. dev'essere costantemente conforme ai principi del diritto, dal che discende che i vari rapporti che si intrecciano con il pubblico devono trovare una giustificazione in una norma, ma è pur vero che un eccessivo formalismo non contribuisce, sicuramente, a migliorare l'azione amministrativa e ad elevare il buon nome dell'Amministrazione Pubblica in genere e dei suoi impiegati.

Appare, peraltro, evidente l'opportunità che l'Amministrazione Pubblica, così come ogni altra azienda privata, si adegui alle nuove esigenze della comunità democratica; faccia dell'azione amministrativa uno strumento che tenga presente e rispecchi le esigenze della collettività, che chiami ad una proficua collaborazione i membri della stessa comunità.

Un tale programma può senza dubbio essere svolto con maggiore efficacia mediante l'ausilio delle diverse tecniche delle R. P.

Si tratta, in sostanza, di orientarsi sempre più verso una forma di svolgimento dell'attività amministrativa che tenga presenti le esigenze della comunità nel pieno rispetto della personalità umana.

E quali possono essere le tecniche più utili, più adeguate allo scopo?

La loro scelta dev'essere fatta tenendo presente che la vita sociale moderna è caratterizzata da un ordinamento democratico che esige, oltretutto il rispetto di ciascuno e di tutti, anche la partecipazione e la collaborazione dei cittadini alla vita dello Stato.

Lo Stato, quindi, non solo ha l'obbligo di svolgere la propria azione governativa entro i limiti di quelle norme di etica sociale che stanno a fondamento della Costituzione del 1948, ma ha anche l'obbligo di stabilire armonici rapporti con i cittadini, di orientarli sui problemi del momento, di raccogliere le reazioni dell'opinione pubblica e di procedere, se del caso, ad una correzione del sistema o dell'indirizzo che le ha provocate.

In altri termini, la vecchia concezione dello Stato come « torre d'avorio » non ha più ragione di esistere; essa è stata superata dalla nuova concezione scaturita dal sistema democratico, quella cioè, della « casa di vetro ».

N. 3 - Scopi delle relazioni pubbliche nelle pubbliche amministrazioni.

La Pubblica Amministrazione può considerarsi il complesso degli organi amministrativi dello Stato, rivolti al conseguimento di finalità puramente sociali nell'interesse esclusivo della collettività.

Le attività di tali organi si differenziano da quelle di qualsiasi altro organismo privato, in quanto prescindono dalla fondamentale caratteristica, peculiare delle aziende private, che è il conseguimento di finalità lucrative.

Essa, pertanto, nell'intento di soddisfare l'interesse della collettività, appresta, con i mezzi materiali che la stessa collettività le fornisce, tutti quei servizi ritenuti indispensabili allo scopo.

E, come l'azienda privata nell'organizzare i vari elementi per la produzione dei beni tiene presenti soprattutto le esigenze del mercato sul quale dovrà vendere il suo prodotto ed adegua di conseguenza la sua organizzazione a quella che potrebbe essere, in rapporto a quelle esigenze, la richiesta, così la Pubblica Amministrazione, volta anch'essa a soddisfare le esigenze di una collettività, deve esercitare la sua azione amministrativa conformemente alle esigenze della collettività stessa.

A tale scopo, dovrà porre particolare cura nell'organizzazione dei servizi interni e nella programmazione del proprio lavoro; dovrà fare una oculata scelta di personale, possibilmente specializzato e mantenere rapporti con il pubblico informati alla migliore comprensione reciproca.

Ora, perchè l'attività della P. A. possa essere più utile alla collettività ed al singolo, perchè l'azione amministrativa possa essere più aderente ai bisogni che via via si manifestano, l'attività stessa deve essere accompagnata da un ampio programma di informazione.

Per informazione, si badi bene, qui non si vuole intendere quella che deve necessariamente seguire l'emanazione delle singole

provvidenze, onde portarle a conoscenza della collettività o del singolo.

Le informazioni, infatti, non devono rappresentare per il cittadino la comunicazione di un fatto compiuto, di un fatto semplicemente dovuto ed effettuato dall'Amministrazione, di un servizio obbligatoriamente reso.

Le informazioni, invece, di cui si occupano le Relazioni Pubbliche, fanno parte di una tecnica, di un sistema.

Le informazioni utili, in termini di Relazioni Pubbliche, vanno dalla fase di ideazione di un programma di lavoro che interessa una determinata collettività, fino a quella della realizzazione concreta di quei piani di lavoro; fino, cioè, alla realizzazione dei bisogni della comunità per i quali quel programma era stato concepito.

Ecco chiarito ancora meglio il concetto della casa di vetro! La P. A. nulla ha da nascondere ai cittadini; a qualunque occhio, sia pure il più indiscreto, nulla deve essere occultato. L'amministrazione agisce nel nome e per conto dei cittadini e, ad essi, pertanto, deve ogni chiarimento possibile.

Invero, l'attuazione nel campo dell'Amministrazione Pubblica del concetto della casa di vetro, se da una parte comporta un vasto programma di informazioni verso i cittadini, nello stesso tempo obbliga l'Amministrazione a rendere conto del proprio operato; conto morale che, indubbiamente, gioverà non solo al suo buon nome, ma a tutta la collettività. E ciò s'intende facilmente quando si pensi che la « casa di vetro » implica necessariamente l'operare bene da parte di chi vi è dentro.

Come tale informazione possa realizzarsi, si vedrà appresso.

Convien per ora rilevare soltanto un fatto essenziale: le tecniche di relazioni pubbliche — informazioni in partenza ed in arrivo — rappresentano un solido punto in favore di quel tanto auspicato miglioramento delle relazioni tra gli amministratori ed amministrati, non soltanto nel campo privatistico, ma anche, e soprattutto, nel campo della Pubblica Amministrazione.

Ma la sola informazione non basta!

Una informazione che fosse soltanto annunciata unicamente per fini demagogici, un programma, cioè che fosse portato a conoscenza della collettività senza la necessaria registrazione della conseguente reazione dei cittadini in ordine a tale programma, non avrebbe alcun significato; sarebbe soltanto una perdita di tempo per la Pubblica Amministrazione, senza alcun pratico giovamento per i cittadini.

L'informazione e la registrazione della reazione dell'opinione pubblica, perciò, rappresentano due elementi utilissimi che ogni amministrazione deve prendere seriamente in considerazione; in relazione al primo elemento, si deve evitare una demagogica divulgazione di piani di lavoro che successivamente potrebbero risultare irrealizzabili; il secondo deve rappresentare per l'ammini-

strazione un elemento di valutazione ai fini di un'eventuale revisione di indirizzo.

In altri termini, è necessario tenere sempre presente la ragione dell'opinione pubblica.

L'opinione pubblica è facile a muovere critiche; critiche tal volta benevoli, ma il più delle volte abbastanza aspre e malevoli. E bisogna aggiungere che molto spesso l'opinione pubblica coglie nel segno!

In tal caso, l'osservazione è obbiettiva, giusta. Qualcosa che evidentemente non va, viene immediatamente percepito dalla sensibilità dei cittadini e viene così rilevato.

Molto spesso, però, la critica, seppure apparentemente giusta o per lo meno attendibile, non si dimostra tale alla luce dei fatti.

Di chi, la colpa? Non certamente dell'opinione pubblica, che è abituata a valutare ciò che appare e non ciò che è!

Non considerando quella parte dell'opinione pubblica — fortunatamente insignificante — che per abito mentale, è portata a falsare scientemente la realtà dei fatti, onde costituire una permanente quanto deleteria insidia al buon nome dell'Amministrazione Pubblica, si può senz'altro affermare che nella maggior parte dei casi la errata osservazione critica dipende dalla mancanza assoluta di elementari nozioni sia riguardo a quell'ente che ha posto in essere quel determinato servizio oggetto di critica, sia intorno al suo funzionamento ed alla complessità dell'iter nell'emanazione dei suoi atti, sia, infine, intorno ai sacrifici ed alle difficoltà in cui si dibattono gli amministratori nell'apprestare, nel rispetto della legge e con la limitatezza dei mezzi economici e materiali a disposizione, i vari servizi d'interesse pubblico.

La frattura tra amministratori ed amministrati nasce sin dall'inizio insanabile?

Il solco tracciato tra amministratori e pubblico, da imputarsi da un lato all'ignoranza dei suaccennati elementi da parte di questo ultimo, e dall'altro al caparbio e ingiustificato serrarsi dell'amministrazione nella « torre di avorio », minaccia di approfondirsi sempre più.

Perchè non rendere opportunamente edotta l'opinione pubblica, informala, metterla in grado di aprire gli occhi e vedere la realtà dei fatti come si presentano? Perchè non spalancare le porte, sicchè si possa vedere, intuire, toccare?

Allora e soltanto allora, la critica assumerà l'aspetto di una discussione, dalla quale sarà lecito attendersi significativi quanto soddisfacenti risultati.

A questo punto bisogna dire che la democrazia sta cercando di aprire le braccia a tali norme di discussione, poichè è convinta che i problemi che interessano la vita della collettività non si possono risolvere soltanto con una visione unilaterale di essi, nè possono ignorarsi, nè tantomeno annullarsi con un colpo di spugna; essi si risolvono attraverso larghi dibattiti.

La discussione deve, però, svolgersi in un clima di seria collaborazione, sì che possa scaturire il meglio, a tutto beneficio della collettività e degli stessi amministratori.

Ma, se si è convinti della bontà di un tale sistema, cosa fare per attuarlo? A chi spetta dare il giusto avvio? E come?

A tutte queste domande si può rispondere serenamente, affermando che occorre tradurre in pratica i suggerimenti, i consigli le tecniche delle Relazioni Pubbliche.

Spetta perciò agli amministratori, agli impiegati insomma dell'Amministrazione impostare il problema. Essi rappresentano ad un tempo la volontà dell'Ente e costituiscono gli esperti del lavoro che quotidianamente sono chiamati a svolgere in relazione alla propria competenza. Essi, perciò, hanno la possibilità di rilevare prima di ogni altro gli inconvenienti dell'organizzazione della propria attività di lavoro, le difficoltà d'ordine giuridico, economico e sociale nelle quali l'Amministrazione si dibatte per l'apprestamento dei servizi ritenuti utili alla collettività.

Bisogna aggiungere a questo punto, però, che per il miglioramento del settore di lavoro, non basta solo la buona volontà di lavorare; occorrono anche la capacità di azione ed una buona dose di coraggio per dare inizio a riforme, a ritocchi, a riorganizzazioni.

È la spinta iniziale che occorre a questo punto: è il giusto e razionale avvio che potrà portare a concretizzare un miglioramento del sistema: e questo avvio spetta all'Amministrazione.

Ma ciò è soltanto l'inizio! La seconda parte sarà svolta dal pubblico, dai cittadini.

Essi saranno ben lieti di vedere accolte, se non tutte, almeno in parte le loro necessità, vagliati i loro desideri; e saranno ben lieti di poter criticare, non più con quella asprezza che scaturisce dalla sfiducia, bensì con piena soddisfazione, le innovazioni, i miglioramenti.

Si sarà fatto un passo avanti verso quella tanto auspicata alleanza in cui amministratori e amministrati si comprenderanno a vicenda. Si sarà al tempo stesso ottenuto così un punto d'onore, un voto favorevole per l'Amministrazione ed un maggiore benessere spirituale e materiale per la collettività.

PARTE TERZA

ELEMENTI DI CONTABILITÀ E DI AMMINISTRAZIONE

ELEMENTI DI CONTABILITÀ E DI AMMINISTRAZIONE

Azienda.

È l'insieme degli elementi della produzione organizzati e coordinati nell'ambito di una attività al fine di produrre beni e allo scopo di consentire utili economici (redditi).

Il coordinamento di questi elementi (capitale, lavoro, uomo) oltre il nome che individua l'azienda, ne caratterizza l'aspetto produttivo ed economico.

Quindi il fine ultimo di ogni azienda è la creazione di beni e di servizi in misura tale da consentire un rapporto positivo tra produzione e spese di gestione che costituisce il reddito.

Qualora tale rapporto assume l'aspetto di identità o è negativo, l'azienda diventa improduttiva e il suo esercizio non è più conveniente.

Come si vede nell'azienda concorrono solo elementi di valutazione economica che caratterizzano in generale l'azienda privata.

L'azienda pubblica invece pur supponendo una organizzazione degli elementi di produzione, trae le modalità della gestione non solo da valutazioni di carattere tecnico ed economico, ma principalmente da norme giuridiche alle quali non è dato derogare.

Essa, persegue in linea di massima fini che, pur non trascurando criteri economici e finanziari, sono ispirati principalmente a principi sociali e politici.

Dimodochè possiamo dire che l'azienda pubblica, in particolare lo Stato, non si propone risultati produttivistici nel senso economico della espressione, ma produce servizi nella misura e nella forma che la società, nella sua continua evoluzione, richiede.

Pertanto è da considerare nell'azienda pubblica un duplice aspetto:

- 1) carattere economico e finanziario della gestione;
- 2) fine sociale della produzione.

L'aspetto economico finanziario concerne da un lato le spese da fronteggiare e, in contropartita, i mezzi con i quali farvi fronte.

L'aspetto sociale della gestione si riferisce alla valutazione dei bisogni della collettività nazionale non solo rispetto alla necessità del vivere civile e del progresso sociale, ma anche in funzione dei riflessi economici sul reddito nazionale e la capacità contributiva dei cittadini.

In conclusione, possiamo dire che i criteri che distinguono la azienda privata da quella pubblica possono così riassumersi:

a) nell'azienda privata, si ha in genere un maggiore impiego di mezzi e di beni;

b) essa si propone il conseguimento di un reddito;

c) la sua organizzazione è ispirata principalmente a criteri tecnici ed economici.

a) L'azienda pubblica ha fondamento principalmente sulla organizzazione di servizi e impiego di persone;

b) non si propone, in linea di massima, fini economici, atten-
dendo solo alla produzione di servizi;

c) pur non trascurando i motivi economici è ispirata a ri-
gidi criteri giuridici dettati da leggi, regolamenti, disposizioni.

Le norme fondamentali di gestione dell'azienda statale sono dettati dalla legge sulla contabilità di Stato e relativo regolamento pubblicate con RR. DD. 18-11-1923 n. 2400 e 23-5-1924 n. 827.

Le predette disposizioni inquadrate nella carta costituzionale del 27 dicembre 1947, vanno integrate da disposizioni di legge con-
cernenti:

a) la disciplina degli atti di gestione;

b) l'ordinamento degli organi e le forme di controllo;

c) le forme di gestione;

d) la responsabilità dei pubblici funzionari.

Organi dell'Amministrazione Statale.

Ministeri — Sono organi centrali del potere esecutivo cui è demandato l'esercizio del bilancio dello Stato e la gestione del patrimonio nei limiti delle attribuzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti.

L'esercizio di tale attività è devoluta ai Ministri con poteri delegati ai funzionari delegati.

I delegati possono agire e impegnare il bilancio dello Stato nei limiti delle deleghe ricevute e nelle forme stabilite da leggi e regolamenti.

La legge 13-5-1961 n. 469 ha istituito per i servizi antincendi i seguenti funzionari delegati: Comandante Scuole Centrali Antincendi — Direttore del Centro Studi ed Esperienze — Comandanti Provinciali dei VV.FF.

Tutti i fatti amministrativi che impegnano il bilancio dello Stato comportano il rispetto delle norme di cui sopra e vanno soggetti a una serie di controlli intesi a garantire tale obbligo sul piano, sia formale che sostanziale e giuridico.

I fatti amministrativi cui si riferisce la gestione della nostra Amministrazione riguardano semplicemente le spese, interessando, al contrario, anche le entrate, solo la gestione dei Ministeri delle Finanze e del Tesoro.

Pertanto, quando parliamo di gestione del Ministero dell'Interno, e, in particolare dei Servizi Antincendi, ci riferiamo esclusivamente alle spese.

Quindi i controlli sulle spese vengono esercitati dai seguenti organi:

- 1) Ministero del Tesoro, attraverso la Ragioneria Generale dello Stato;
- 2) Ragioneria Centrale;
- 3) Corte dei Conti.

I. - La Ragioneria Generale dello Stato è l'organo supremo della gestione finanziaria dello Stato.

E divisa in Ispettorati:

- 1) Ispettorato Generale di Finanza, il quale ha il compito di vigilare a che tutta l'attività finanziaria dello Stato si svolga in conformità delle leggi e regolamenti e nelle forme più proficue.
- 2) Ispettorato del Bilancio, il quale attende alla formazione del bilancio dello Stato alle sue variazioni e al conto finanziario consuntivo e patrimoniale dello Stato.
- 3) Ispettorato Generale dell'ordinamento del personale, il quale tratta sotto il profilo finanziario, gli affari relativi agli organi e al trattamento del personale statale.
- 4) Ispettorato Generale degli Affari Economici il quale si interessa dei problemi attinenti l'Assistenza Sociale, la previdenza e tutti i provvedimenti che hanno riflessi sulla finanza statale e sul bilancio dello Stato.
- 5) Ispettorato Generale per i servizi meccanografici, di recente istituzione.

II. - Le Ragionerie Centrali dello Stato sono dislocate presso tutti i Ministeri, attendono al coordinamento di tutti gli atti di gestione di essi ed esercitano il controllo contabile della gestione dei Ministeri stessi.

Per effetto delle prime funzioni la Ragioneria Centrale collabora col Ministero, presso il quale è dislocata, alla formazione del bilancio, sia per la impostazione delle previsioni delle spese di ogni Direzione Generale, sia per il coordinamento delle stesse.

Peraltro riceve tutti gli atti di gestione, di impiego e di pagamento, esegue il necessario riscontro contabile concernente sia la disponibilità degli importi, sia la imputazione ai capitoli delle voci di bilancio e li trasmette alla Corte dei Conti per il controllo di competenza della stessa.

III. - La Corte dei Conti è il massimo organo di controllo dello Stato.

Tale controllo riguarda: *a)* la legittimità degli atti, cioè se gli atti sono stati effettuati secondo le leggi che hanno relazione con la gestione del bilancio dello Stato; *b)* controllo finanziario e contabile che concerne la regolarità di tutte le entrate e le uscite dello Stato.

Le attribuzioni della Corte dei Conti vengono esercitate mediante:

a) visto e registrazione di tutti i decreti del Presidente della Repubblica;

b) visto e registrazione di tutte le spese autorizzate dai Ministri che superano le 600.000;

c) visto e registrazione di tutti i decreti di approvazione dei contratti per conto dello Stato che superano le lire 1.200.000;

d) controllo e visto di parificazione e dichiarazione di conformità dei rendiconti delle spese;

e) vigilanza sulla riscossione delle entrate;

f) vigilanza sui magazzini e depositi di materiali di proprietà dello Stato;

g) vigilanza sulle gestioni patrimoniali per effetto di leggi generali e speciali.

La Corte dei Conti ha, infine, funzioni giurisdizionali (cioè di adottare decisioni aventi valore di sentenza), in materia di responsabilità finanziaria dei dipendenti dello Stato e in materia di pensioni.

Esercitano controlli sull'Amministrazione statale, inoltre, i seguenti organi:

1) Le Camere, con l'approvazione del bilancio e del rendiconto generale dello Stato.

2) il Consiglio di Stato, con la formulazione di pareri;

3) il Ministero delle Finanze, mediante la vigilanza delle entrate del bilancio dello Stato e del Ministero del Tesoro, nonché di tutti i Ministeri nella erogazione delle spese;

4) il Ministero del Tesoro, attraverso la Ragioneria Generale dello Stato, le Ragionerie Centrali che sono organi della Ragioneria Generale, dislocate presso i singoli Ministeri.

BENI DELLO STATO

I beni dello Stato si dividono in:

Beni *demaniali* (sono i beni destinati ad uso pubblico o di pubblica utilità).

Beni *patrimoniali* (sono i beni che l'Ente pubblico detiene come un privato).

I beni patrimoniali si dividono in:

1) Beni *disponibili* (danno un reddito).

Beni *indisponibili* (non si possono sottrarre alla loro destinazione: caserme, armamenti, uffici, scuole, cave, miniere, ritrovi archeologici, ecc.).

2) Beni *mobili* (servizi pubblici, denaro, valori, titoli, ecc.).

Beni *immobili* (tutto ciò che è solidale con il suolo. Si noti che agli effetti dell'inventario si considerano immobili i musei, pinacoteche, biblioteche, ecc.).

3) Beni *fruttiferi*.

Beni *non fruttiferi* (ville, giardini, ecc.).

I beni per quanto riguarda la *loro destinazione* si possono distinguere in:

Beni di uso pubblico.

Beni aventi reddito o destinati all'attività dello Stato.

Beni a destinazione mista.

Requisiti dei beni.

Demaniali (inalienabili, incommerciabili, non si possono usucapire, (cioè i diritti relativi non vanno soggetti a prescrizione) I beni demaniali possono essere dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni.

Per l'art. 32 dello Statuto della Regione Siciliana, i beni del demanio dello Stato, comprese le acque pubbliche esistenti nella Regione, sono assegnate alla Regione eccetto quelli che interessano la difesa o i servizi di carattere nazionale e così pure per lo Statuto della Regione Sarda.

Patrimoniali.

I beni patrimoniali disponibili sono commerciabili; quelli indisponibili si rendono disponibili quando viene a cessare la loro destinazione; quelli demaniali si possono sdemanializzare e così entrare a far parte del patrimonio.

Il passaggio dei beni del demanio pubblico al patrimonio dello Stato deve essere dichiarato dalla Autorità amministrativa e dell'atto viene dato annuncio sulla Gazzetta Ufficiale.

I beni patrimoniali, siano essi disponibili che indisponibili, vanno soggetti a prescrizione.

Il demanio pubblico viene classificato in:

1. Accidentale = demanio stradale - artistico- archeologico - areo-nautico
2. Necessario: demanio marittimo (lidi, spiagge, rade) - demanio idrico (sorgenti, fiumi, laghi) - demanio militare (fortezze, bastioni, tutto ciò che interessa la difesa nazionale)

Classifica dei beni patrimoniali dello Stato o del demanio fi-scale: Forestale, Minerario, Edilizio, Industriale (Poligrafico dello Stato). Commerciale, Mobiliare.

I modi di acquisto dei beni patrimoniali dello Stato oltre alle normali forme di diritto privato sono regolati anche dal diritto pubblico.

a) secondo il diritto pubblico essi si acquistano per:

- 1) espropriazione per pubblica utilità;
- 2) sdemanializzazione;
- 3) indennità di guerra;
- 4) bottino militare;
- 5) confisca per reati;
- 6) eredità vacanti.

b) secondo il diritto privato per:

- 1) compravendita;
- 2) donazione.

Tutti i beni sono amministrati a cura del Ministero delle Finanze.

Ogni Ministero provvede all'amministrazione dei beni mobili assegnati ad uso proprio o dai servizi da esso dipendenti, salve le disposizioni speciali per i mobili di ufficio.

L'amministrazione e la vigilanza per l'uso degli immobili asse-gnati per il servizio governativo sono di competenza del Ministero delle Finanze (Direzione Generale del Demanio).

Le spese di manutenzione ordinarie sono a carico dei Ministeri che li hanno in uso.

I N V E N T A R I

Costituiscono la ricognizione e la valutazione dei beni dello Stato e degli Enti pubblici.

La loro importanza è fondamentale per il raggiungimento degli scopi della Pubblica Amministrazione.

Il procedimento di formazione degli inventari consiste:

Per i beni patrimoniali, nella classificazione dei beni, nella ricerca e ricognizione dei beni, e nella descrizione dei beni.

I beni demaniali, nella ricerca o ricognizione dei beni, nella classificazione dei beni, nella descrizione dei beni e nella valutazione dei beni.

Come si nota, per i beni demaniali non è necessaria la valutazione, che è, invece, necessaria per i beni patrimoniali, sia per l'accertamento di eventuali responsabilità dei consegnatari, sia per la compilazione del conto patrimoniale, sia per dedurre il costo di ogni pubblico servizio.

Per esempio, un'auto acquistata per L. 1.000.000 e che si mette fuori uso dopo 10 anni, è costata allo Stato L. 100.000 l'anno, detratto il valore del relitto; e quindi, incide nel costo del servizio per la quota annuale di circa L. 100.000.

Gli inventari si distinguono:

IN GENERALI = (Descrittivi, finanziari, ecc.)	e PARZIALI
IN ANALITICI = (Particolari per es. dei mobili della stanza)	e SINTETICI (quelli che raggruppano gli inventari speciali o particolari)

Avuto riguardo alla loro destinazione,
essi possono essere amministrativi
(di consegna e di riconsegna) e giudiziari

Gli inventari del demanio pubblico sono descrittivi e sono ricavati dai dati catastali e dai registri dell'Amministrazione interessata, a cura del Ministero delle Finanze e dell'Amministrazione Centrale.

Sono conservati dal Ministero delle Finanze (Direzione Generale del Demanio) ed un estratto viene conservato dall'Intendenza di Finanza (organo periferico finanziario e di controllo).

Gli inventari dei beni patrimoniali sono descrittivi e valutativi. Si distinguono in inventari di beni immobili e mobili:

Gli inventari dei beni immobili sono compilati a cura della Intendenza di Finanza che conserva un esemplare dell'originale, mentre un altro viene conservato dal Ministero delle Finanze che tiene conto delle variazioni di destinazione.

Gli inventari dei beni mobili si compilano in tre copie che sono firmate dal consegnatario e da chi ne ha la consegna, ed autenticati dal Capo della Ragioneria centrale.

(Nel caso dei VV.F., in attesa che il regolamento in corso di formazione, disciplini la materia, una copia va al consegnatario, una al Comando o direzione ed una alla Direzione Generale dei Servizi Antincendi e Ragioneria centrale.

Il consegnatario tiene un registro di carico e scarico dei beni, operazioni che vengono effettuate mediante emissione di buoni per tutte le variazioni in aumento (trasferimento da altre sedi, nuova dotazione ecc. o diminuzione (trasferimenti ad altre sedi, messa fuori uso), che si verificano durante l'esercizio finanziario.

I consegnatari sono responsabili dei beni ricevuti in custodia.

I consegnatari debbono rendere conto alla Corte dei Conti e rimangono responsabili fino a che non abbiano ricevuto regolare scarico.

I beni mobili inventariabili dell'Amministrazione VV. FF vengono attualmente distinti in 4 categorie:

- I. Mobili e arredi - Frapperie ecc. Macchine per scrivere, da calcolo, ecc.
- II. Libri, pubblicazioni, ecc.
- III. Materiale telefonico e radiofonico.
- IV. Diviso in 8 lettere concernenti il macchinario e il materiale tecnico e da soccorso, casermaggio, vestiario e equipaggiamento, attrezzi e apparecchi scientifici, didattici, cinefotografici, ginnico-sportivo, sanitari, musicali e varie.

L'inventario generale viene rinnovato normalmente ogni 10 anni, mentre anno per anno si fa luogo alle variazioni di inventario distinte per categoria su appositi modelli, portanti tutte le indicazioni per l'individuazione delle variazioni unitarie, in termini di valore, e stato d'uso.

AI PUBBLICI SERVIZI SI PUÒ PROVVEDERE	{	A <i>Direttamente da parte di funzionari dello Stato. (Conservatore ipoteche - Uffici del registro, ecc.)</i>
		B <i>Mediante disposizioni eccezionali:</i> 1) Requisizione (limitata nel tempo). 2) Espropriazione per pubblica utilità.
		C <i>Mediante contratti.</i>

Di questi tre sistemi i più usati sono il primo e il terzo, dovendosi considerare sempre eccezionale il secondo.

CONTRATTI

Il *Contratto* è un negozio giuridico bilaterale, cioè un accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

Requisiti di esso sono: *l'oggetto, l'accordo fra le parti (volontà), le norme che lo riguardano (forma), la causa.*

I contratti amministrativi possono distinguersi, in base ad un criterio economico e finanziario in:

ATTIVI = quelli che producono riscossioni per lo Stato — (Esempio vendita).

PASSIVI = quelli che danno origine a spesa da parte dello Stato — (Esempio: acquisto).

Per l'art. 3 della legge C. G. S. e 27 del Regolamento tutti i contratti dello Stato che importano un'entrata e una spesa devono essere preceduti da pubblici incanti, salvo che lo Stato nel suo interesse, o per motivi da esporsi nel decreto di approvazione del contratto, non intenda seguire via diversa.

Le forme di pubblici incanti consistono nelle aste pubbliche, licitazioni private, appalto concorso, trattativa privata.

La prima forma è da ritenersi la norma, mentre le altre forme devono considerarsi eccezionali.

Altre forme di esecuzione di atti di gestione, che si attuano qualora l'amministrazione lo ritenga conveniente e opportuno, sono la *gestione delle spese in economia* e i *lavori in economia e a cottimo*.

APPROVAZIONE DEI CONTRATTI

I contratti sono *approvati con decreti emessi dai Ministeri competenti*.

Il funzionario che ha stipulato il contratto non può essere delegato ad approvare il contratto, tranne nel caso in cui si tratti di oggetti che, per loro natura e per il luogo in cui si effettua la vendita, debbano essere consegnati immediatamente all'acquirente.

In questo caso, il Ministero con decreto (che nel caso in cui l'importo supera L. 1.200.000 viene registrato alla Corte dei Conti) dà facoltà al funzionario che ha presieduto l'asta di approvare e rendere eseguibile il contratto.

I Ministri e le autorità delegate per l'approvazione dei contratti verificano la regolarità della stipulazione, le clausole prestabilite ecc.

I decreti ministeriali di approvazione devono contenere le seguenti indicazioni:

- 1) Data del contratto.
- 2) Nome e cognome della ditta contraente.
- 3) L'oggetto del contratto.
- 4) La somma che riguarda il contratto.
- 5) Il capitolo del bilancio al quale deve imputarsi l'entrata o la spesa che deriva dal contratto.

Per l'approvazione dei contratti è chiesto preventivamente il parere del Consiglio di Stato:

- 1) Per valori superiori ai 18.000.000, nei pubblici incanti;
- 2) Per valori superiori ai 9.000.000, nelle licitazioni private;
- 3) Per valori superiori a 4.500.000, nelle trattative private;
- 4) Per valori superiori a 1.800.000, nei servizi di economia;

Questi valori sono stati modificati, per quanto riguarda i servizi antincendi, dagli artt. 5 e 7 della legge 13-5-1961 n. 469 nei seguenti importi rispettivi:

- 1) L. 60.000.000—
- 2) L. 30.000.000—
- 3) L. 15.000.000—
- 4) L. 3.000.000—

Si noti che, per gravi motivi di interesse pubblico o dello Stato, il Ministro (o l'autorità delegata per l'approvazione) può negare l'approvazione ai contratti anche se riconosciuti regolari.

In ogni caso gli atti di aggiudicazione definitiva e i contratti non sono obbligatori per la Pubblica Amministrazione se non dopo la regolare approvazione.

Tuttavia, a garanzia degli interessi del contraente l'art. 144 del Reg. C. G. S. dispone che: quando nel capitolato è stabilito il termine per l'approvazione, se entro questo termine non viene emesso il decreto di approvazione, il contraente ha il diritto di essere liberato da ogni suo impegno.

In tal caso il contraente deve notificare la sua volontà di sciogliere l'impegno contrattuale ed in conseguenza rinuncia a priori alla pretesa di compensi per danni. Ovviamente se un decreto di approvazione del contratto viene perfezionato prima che pervenga all'Amministrazione la notifica di scioglimento degli impegni contrattuali da parte del contraente, questi non è ritenuto sciolto dagli impegni contrattuali e la notifica è priva di efficacia giuridica. I decreti di approvazione dei contratti vengono trasmessi alla Ragioneria Centrale, alla Corte dei Conti (se l'importo supera le lire 1.200.000) per l'esame, il riscontro contabile e le registrazioni di loro competenza.

ESECUZIONE DEI CONTRATTI

Dopo che i contratti sono stati approvati e quando richiesto, siano registrati alla Corte dei Conti (per l'importo superiore alle lire 1.200.000), l'Amministrazione provvede alla loro esecuzione.

Le norme di esecuzione sono contenute nei:

- Capitolati generali;
- Capitolati speciali.

Col primo vengono fissate le norme di carattere generale concernenti la natura contrattuale, mentre in quello speciale si stabiliscono le cautele di assistenza, vigilanza, direzione per la buona esecuzione del contratto, dei trasporti o lavori, le sanzioni nel caso di ritardo di consegna ecc.

Le persone addette alla direzione dei lavori ed alla vigilanza non possono fare aggiunte o altre variazioni ai contratti, però debbono darne comunicazione all'autorità e al Ministero da cui dipendono per i provvedimenti del caso. Se si verifica un aumento o diminuzione dei lavori oltre un quinto del prezzo di appalto, l'appaltatore ha il diritto alla risoluzione del contratto e, se non si avvale di questo diritto, si assoggetta a tale aumento o diminuzione, salvo clausole specifiche.

COLLAUDO DEI LAVORI E DELLE FORNITURE

Non sono ammessi pagamenti rateali in relazione a lavori effettuati per conto della Pubblica Amministrazione.

I pagamenti vengono eseguiti in base a stati di avanzamento, del lavoro portato a termine. I regolamenti speciali determinano le modalità e la documentazione necessaria per la esecuzione dei pagamenti.

I collaudi sono *parziali* (per lavori in base agli stati di avanzamento) e *collaudi finali*. Essi sono eseguiti da agenti dell'amministrazione cui riguarda la spesa. I collaudi non possono essere eseguiti dalla stessa persona che ha diretto o sorvegliato i lavori.

Per la liquidazione e pagamento delle forniture è necessario che le fatture relative siano corredate da certificato di collaudo. Tale obbligo si richiede anche per l'acquisto di merce pronta.

ENTRATE E SPESE - AMMINISTRAZIONE STATALE

Lo stato per conseguire i propri scopi, ha bisogno di sostenere delle spese e, in relazione ad esse deve procurarsi delle entrate con le quali far fronte alle stesse.

A differenza delle aziende private, in conformità di quanto è stato precedentemente esposto, lo Stato deve procacciarsi le entrate sufficienti a sostenere le proprie spese e non di più, per cui il bilancio fra entrate e spese dovrebbe presentare sempre il pareggio, cioè entrate uguali a spese. Cosicché è sommamente importante stabilire, da parte dello Stato, un programma dei compiti da svolgere e quindi delle esigenze che essi comportano, per stabilire sia le spese che le entrate che devono fronteggiarle.

Questo programma di spese e di entrate costituisce il bilancio dello Stato.

Per comprendere l'importanza di questo atto fondamentale dell'attività finanziaria dello Stato, basti pensare al riflesso che esso ha su tutta la economia della Nazione, sia per quanto si riferisce alla opportunità di sostenere le spese e alle modalità di erogazione delle stesse, sia alla incidenza sul reddito nazionale dei cittadini, i quali forniscono, i mezzi nella quasi totalità, per far fronte alle spese dello Stato.

Le entrate dello Stato si distinguono in:

- 1) Redditi patrimoniali;
- 2) Prodotti netti di aziende e di gestioni autonome;
- 3) Proventi dei monopoli;
- 4) Vendita di beni immobili;
- 5) Tasse e contributi (corrispettivi che il cittadino paga per un servizio richiesto allo Stato (esempio Tasse scolastiche).;
- 6) *Imposte* - Quanto il cittadino corrisponde allo Stato in relazione alla sua capacità contributiva (cioè in relazione alle sue disponibilità del reddito netto).
- 7) Contributi (corrispettivo per il vantaggio che il cittadino gode per effetto di una spesa, opera pubblica, strade.

Le entrate dal n. 1 al n. 4 diconsi extra-tributarie, le altre diconsi tributarie.

Le entrate si formano attraverso tre stadi:

- 1) accertamento;
- 2) riscossione;
- 3) versamento.

L'accertamento si ha quando lo Stato definisce il diritto alla riscossione delle entrate. (ruolo di R. M. di I. C. ecc.).

La riscossione si ha quando materialmente l'agente (esattore dell'imposte, gestore di monopolio ecc. ricevitore del registro ecc.) incassa le entrate.

Il versamento, che conclude il procedimento, si ha quando l'agente riscuotitore versa nelle casse dello Stato (tesoreria).

E evidente che lo stadio più delicato è quella dell'accertamento che fa sorgere il diritto a percepire le entrate.

Le spese passano per i seguenti stadi:

Impegno — l'atto con cui sorge l'obbligo di fare una spesa.

Liquidazione — l'operazione con la quale viene accertato l'importo della spesa impegnata e il suo creditore.

Pagamento — si ha quando la spesa viene materialmente eseguita.

Le spese vengono, seconda la recente legge 1 marzo 1964 numero 62, distinte per:

- 1 — Titoli — che si dividono in spese correnti e spese in conto capitale. Esse, in linea di massima, corrispondono rispettivamente al concetto di spese effettive, cioè spese che comportano materiale incidenza sulla consistenza patrimoniale, e le seconde spese che comportano solo trasformazioni degli elementi patrimoniali.
- 2 — Sezioni — secondo gli scopi, la natura dei servizi (sicurezza pubblica; Amministrazione generale ecc.).
- 3 — Rubriche — secondo una più dettagliata specificazione dei servizi che, grosso modo, si identificano con la competenza delle Direzioni Generali nei vari Ministeri stessi — Direzione Generale di P. S. — Direzione Generale Protezione Civile e Servizi Antincendi.
- 4 — Categorie — in relazione alla distinzione delle spese secondo la loro natura: spese per personale attività di servizio, in quiescenza, acquisto di beni e servizi ecc.
- 5 — Capitoli — per effetto di una ulteriore distinzione delle spese secondo una più dettagliata analisi economica (stipendi, pensioni, acquisti di cancelleria, materiale ecc.).

In relazione alla suddetta suddivisione, le spese vengono distinte sia ai fini della impostazione di bilancio che delle gestioni dello stesso, secondo un quadro di classificazione funzionale ed economica, che ha per fine la rappresentazione dei costi dei servizi per un verso, e per l'altro, la incidenza di essa sullo stato patrimoniale degli enti pubblici statali e quindi, in definitiva dello Stato.

Le spese oltre che suddividersi, come per le entrate, in relazione alla struttura del bilancio, avuto riguardo alla natura degli atti dai quali hanno origine, vengono distinte, sulla base dell'impegno, nei seguenti gruppi:

Legislative - Aventi origine da norme di leggi, siano esse spese ordinarie o straordinarie.

Contrattuali — Derivanti da contratti.

Amministrative — Che hanno origine dall'esigenza del funzionamento degli organi dello Stato, in esse comprese, le spese d'ordine, per la realizzazione delle entrate.

Giudiziarie — Nascenti in forza di sentenze passate in giudicato, o di atti giudiziari.

Gli impegni di spese possono, di regola, riferirsi solo all'esercizio in corso, salvo si tratti di spese straordinarie ripartite in più esercizi; spese impegnate per la contabilità del servizio a carico dell'esercizio successivo; spese per affitti per i quali l'impegno possa estendersi a più esercizi (artt. 272 e 273 lett. n.).

Occorre distinguere gli impegni provvisori, derivanti da procedimenti non ultimati, da quelli definitivi dai quali soltanto nasce l'obbligo giuridico della spesa (impegno perfetto).

Con la liquidazione viene accertato l'importo della spesa e il suo creditore.

È insito nella stessa l'ammissione a pagamento, solo a volte formalmente espressa, l'autorizzazione, cioè, ad emettere l'ordine di pagamento.

Alla liquidazione segue l'emissione del titolo di spesa e il suo pagamento al creditore da parte della Tesoreria dello Stato.

Le modalità di pagamento delle spese assumono forme normali e speciali.

Le prime consistono nel mandato diretto a favore del creditore e l'ordine di accreditamento a favore dei funzionari delegati.

L'amministrazione centrale emette mandati individuali (crediti singoli) o mandati collettivi (crediti collettivi) dietro liquidazione diretta della spesa da parte della stessa amministrazione centrale.

I mandati diretti vanno soggetti al preventivo visto della Ragioneria Centrale e alla registrazione della Corte dei Conti.

Gli ordini di accreditamento ai funzionari delegati vanno soggetti agli stessi controlli dei mandati diretti.

I funzionari delegati dispongono i pagamenti con titoli intestati ai creditori (ordinativi) oppure, entro i limiti autorizzati, prelevano, mediante buoni a loro nome, somme per i pagamenti da eseguire in contanti.

Il Comandante delle Scuole Antincendi, il Direttore del Centro Studi ed Esperienze, i Comandanti Provinciali, a termini dell'articolo 12 della L. 13-5-1961 n. 469, in qualità di funzionari delegati provvedono alla gestione del Comando e dell'ufficio da loro diretto, in base ad ordini di accreditamento che l'Amministrazione Centrale dell'Interno emette in loro favore sui capitoli dello stato di previsione del Ministero, concernenti i servizi antincendi.

Gli ordini di accreditamento sono emessi generalmente per trimestri, e per tali periodi vengono prodotti i rendiconti a discarico delle somme prelevate dagli accreditamenti stessi.

Le spese in economia da parte dei predetti funzionari delegati sono autorizzate, in deroga all'art. 8 della legge di contabilità di Stato, fino a tre milioni; oltre il predetto importo le spese devono effettuarsi a mezzo di contratti, nei modi e nelle forme avanti indicate.

Forme speciali di pagamento assumono le spese fisse, mediante ruoli, le spese per vincite al lotto e lotterie, le spese del debito pubblico ecc.

I mandati diretti, gli ordinativi su ordini di accreditamento ecc. possono essere estinti, oltre che al pagamento in contanti, a richie-

sta degli interessati e a cura delle Tesorerie, nelle seguenti forme, da indicarsi sui titoli stessi:

- 1 — Accredito in conto corrente postale a nome del creditore.
- 2 — Accredito in conto corrente presso la Banca d'Italia a nome del creditore, o Filiali della stessa a favore di un Istituto di Credito designato dal creditore.
- 3 — Commutazione in vaglia cambiario della Banca d'Italia non trasferibile a nome del creditore.
- 4 — Accredito in conto corrente a favore di un Istituto designato dal creditore.

Una recente disposizione (L. 23-10-1962 n. 1575) ha dato facoltà alle Tesorerie di commutare in vaglia della Banca d'Italia non trasferibili, intestati ai creditori, gli ordinativi di spesa individuali o collettivi — tratti su ordine di accredito per pagamento stipendi, assegni fissi a carattere continuativo, pensioni ecc. La utilità di questo procedimento è notevole, nell'ambito del servizio antincendi, per il pagamento delle integrazioni di pensioni.

La contabilità è seguita sul mastrino (mod. 26 CC), attraverso la cui registrazione deve essere possibile determinare in ogni momento della gestione, i seguenti elementi:

- 1 — accreditamenti;
- 2 — ordinativi di pagamento o buoni per prelevamenti in contanti emessi;
- 3 — somme utilizzate (pagate);
- 4 — disponibilità presso la tesoreria;
- 5 — spese rendicontate.

RESIDUI

Rappresentano l'elemento di continuità della gestione finanziaria, e sono costituiti da tutte quelle partite di credito e di debito (residui attivi e passivi) che, essendo state rispettivamente accertate o impegnate, non sono state rimosse o pagate nel corso dell'esercizio cui si riferiscono.

I residui vengono *accertati* alla fine dell'esercizio finanziario a cura delle *Ragionerie Centrali* ed iscritti nel rendiconto generale dello Stato.

Dopo il 31 gennaio il *Ministero determina*, con proprio *decreto* da registrarsi alla Corte dei Conti, le somme che sono da conservare in conto residui per ogni capitolo del bilancio.

Il Ministro, con proprio decreto, di concerto con quello del Tesoro, da registrarsi alla Corte dei Conti provvede, alla istituzione di capitoli aggiunti per le spese in conto residui degli esercizi precedenti, e per le quali non esiste nella competenza il corrispondente capitolo.

I residui hanno origine o da entrate e spese accertate e per le quali non è stato emesso il titolo di riscossione o pagamento o quando il titolo, pur emesso, non è stato estinto.

I residui passivi della parte ordinaria (spese correnti) del bilancio dello Stato, debbono mantenersi nei bilanci dei due esercizi successivi a quello cui si riferiscono; quelli in conto capitale, vengono mantenuti fin quando permanga la necessità della spesa per la quale gli stanziamenti vennero istituiti, e in ogni caso, non oltre il quinto esercizio successivo a quello in cui fu iscritto l'ultimo stanziamento.

Trascorsi tali termini, i residui sono perenti ai fini amministrativi. Solo i primi, però, possono riprodursi in capitoli speciali degli esercizi successivi.

I residui attivi possono essere dichiarati insussistenti, perchè giuridicamente inesistenti, oppure, per insolvenza del debitore.

I residui passivi, possono estinguersi, oltre che a seguito del pagamento, per *perenzione*, e per prescrizione (stipendi, prescrizione entro 2 anni L. 2-6-1939 n. 739).

RENDICONTI

Come è stato detto più avanti i funzionari delegati rendono, in linea di massima trimestralmente, i rendiconti delle spese sostenute con i fondi accreditati.

Tali rendiconti, da non confondersi col rendiconto generale dello Stato e coi rendiconti delle aziende speciali, debbono distinguersi in amministrativi e giudiziali.

I primi, forniscono gli elementi tecnici e giuridici relativi alle spese effettuate per conto dello Stato per trarne le prove della regolarità della gestione e quindi, del discarico delle somme in essi comprese. Forniscono, peraltro, gli elementi da parte degli organi minori, per la tenuta delle scritture degli organi centrali e la formazione del rendiconto generale dello Stato.

Alla resa di tali conti sono tenuti tutti gli ordinatori di spesa.

I rendiconti giudiziali, invece, sono contabilità di consegna e di riconsegna soggette a revisione giudiziale, cui sono tenuti, in quanto *consegnatari*, tutti gli agenti pubblici che assumono in carico denaro, valori, beni, diritti e azioni dello Stato.

Essi tendono ad accertare le responsabilità patrimoniali dei gestori e servono di base ai giudizi del magistrato contabile.

I funzionari delegati dei servizi antincendi sono tenuti alla presentazione dei rendiconti amministrativi e, i consegnatari dei beni dello Stato, sono tenuti alla resa dei conti giudiziali.

Tale obbligo è, peraltro, sancito pel carico e discarico di modelli concernenti le variazioni degli inventari.

I funzionari delegati sono personalmente responsabili delle somme prelevate in proprio sulle aperture di credito disposte a loro nome. Essi devono limitare tali prelevamenti alle sole somme occorrenti per i pagamenti che non sia possibile disporre mediante ordinativi ai creditori.

È vietato il deposito da parte dei funzionari delle somme prelevate su proprio conto corrente postale o su istituti di credito, tranne il caso, specificamente autorizzato, in cui i funzionari non siano residenti nel luogo ove si trova lo stabilimento dove sono accreditati i fondi.

I funzionari a favore dei quali vengono disposte aperture di credito debbono rispondere dei danni che derivano all'Amministrazione per loro colpa o negligenza o per l'inosservanza degli obblighi loro demandati nell'esercizio delle funzioni ad essi attribuiti.

Trattasi, naturalmente, di responsabilità amministrative.

Non è escluso che il funzionario delegato possa incorrere in responsabilità contabile; qualora, ad esempio, il Comandante Provinciale VV. FF. amministri o destini denaro proveniente dai servizi a pagamento, in maniera difforme dalle modalità stabilite dalle disposizioni di legge o regolamenti in vigore.

Entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferisce la gestione, i funzionari delegati dovranno poi inviare, in doppio esemplare, alla Ragioneria delle rispettive Amministrazioni Centrali, gli elenchi delle spese correnti, insoddisfatte al 31 gennaio, per conto dell'esercizio scaduto.

MAGAZZINO

Tutto il materiale, macchine, attrezzi, oggetti di vestiario, casermaggio, beni di consumo di varia natura che pervengono alle Scuole Centrali Antincendi, al Centro Studi ed Esperienze, ai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco, e, attualmente anche al Comando Circondariale dei Vigili del Fuoco di Pordenone, testè istituito, devono essere oggetto di scritture che valgano a dimostrarne la provenienza, la modalità di acquisizione (trasferimento o acquisti), l'impiego.

Viceversa, dev'essere contabilizzato lo stesso materiale che per motivi opposti viene a sottrarsi alla dotazione dei suddetti Comandi o Direzione.

All'uopo, deve tenersi presente la esigenza insopprimibile che ogni acquisizione deve importare delle scritture di carico con le

quali deve dimostrarsi il valore del bene, il locale dove viene depositato, e, cosa più importante, il responsabile della sua conservazione ed impiego (consegnatario).

La perdita dei beni, invece, comporta scritture che dimostrino Esse, in prosieguo con l'emanazione del regolamento di amministrazione dell'impiego.

Ad esempio, il caso del carico si verifica con l'acquisto di vestiario che dà luogo ad un carico di magazzino. Il secondo caso (impiego) si verifica allorchè i capi di vestiario vengono distribuiti al personale, il quale è responsabile del vestiario stesso e che ha l'obbligo di curarne la conservazione. Tale consegna comporta il discarico di magazzino anche ai fini della responsabilità.

Le esigenze precedentemente riassunte vengono soddisfatte da una serie di adempimenti e di scritture alle quali è indispensabile attendere con la massima diligenza e semplicità e che rispondono, almeno per ora, alle scritture tradizionali dei predetti Comandi. Esse, in prosieguo con l'emanazione del regolamento di amministrazione e di contabilità, previsto dall'articolo 109 della legge 13-5-1961, n. 469, saranno integrate e adeguate alle norme di contabilità generale dello Stato.

Le scritture fondamentali obbligatorie per soddisfare le predette esigenze sono le seguenti:

1) Buoni di carico che debbono redigersi per ogni acquisizione di beni. Tale atto firmato dal Comandante o direttore e dal consegnatario incaricato, deve corredare gli atti di pagamento per l'acquisto o quello di trasferimento nel caso di oggetti provenienti da altro Comando.

2) Buoni di scarico che devono redigersi per ogni trasferimento del bene.

3) Giornale di entrata e di uscita dei beni mobili le cui scritture devono coincidere con i buoni emessi, sia per quantità che per valore.

4) Schede di magazzino, in relazione alle singole specie di macchine e di materiale, distinte secondo la classificazione tradizionale di tutti i beni dei Servizi Antincendi.

Tali schede debbono riferirsi ai beni inventariabili — cioè ai beni cosiddetti durevoli.

Le scritture sulle schede di magazzino devono seguire costantemente il movimento dei beni cui si riferiscono in modo da poter fornire, a seguito di ogni operazione, i seguenti dati:

- a) carico;
- b) discarico;
- c) giacenza.

Tali schede devono essere periodicamente, in genere, annualmente e ad ogni passaggio di gestione tra funzionari, delegati, chiuse, rimandando a nuovo le risultanze di tali chiusure.

A fine d'anno, in base alle risultanze di tali schede, devono compilarsi le variazioni dell'inventario.

In concomitanza e ad integrazione delle precedenti scritture, i Comandi dovranno curare tutte le contabilità che si riferiscono ai beni di consumo. Per essi dovranno apprestarsi scritture idonee ad individuare le responsabilità derivanti dalla consegna del predetto materiale ai dirigenti responsabili dei lavoratori, officine, cucine ecc., i quali debbono peraltro, a loro discarico, curare documenti di impiego del predetto materiale, mediante le note di lavorazione per i laboratori e le officine e mediante i consumi desumibili dalle giornaliere di mensa per i generi commestibili.

Particolari scritture dovranno seguire la gestione dei carburanti e lubrificanti.

Per essi, il carico deve risultare dai soliti buoni di carico da redigersi all'atto della consegna della merce da parte dei fornitori, con scritturazione, da parte del consegnatario, sia nel giornale che nel registro dei carburanti.

Il discarico sul giornale, deve effettuarsi contemporaneamente al carico, all'atto della immissione nel distributore o consegna all'incaricato del carburante.

Il successivo rifornimento dei singoli mezzi, comporterà il discarico periodico, in genere quotidiano, del carburante utilizzato per ogni automezzo, aeromobile o natante, sul registro dei carburanti o lubrificanti.

I consumi trovano riscontro nei rapportini dei libretti macchina, nonché nelle statistiche delle forniture dei lubrificanti.

M E N S A

Com'è noto l'art. 82 della legge 13 maggio 1961, n. 469 dispone che i « sottufficiali, vigili scelti e vigili, nei turni di servizio per 24 ore continuative, partecipano gratuitamente alla mensa del Corpo ».

L'organizzazione delle mense presso il Comando delle Scuole Centrali Antincendi, i Comandi Provinciali VV. Fuoco, i distaccamenti e posti di vigilanza VV.FF., comporta una serie di scritture che, adeguandosi alle esigenze amministrative e di controllo della pubblica amministrazione, ha formato oggetto di specifiche norme regolamentari in corso di perfezionamento.

Tali scritture riguardano le varie fasi della gestione delle mense.

1. Fornitura dei generi di vitto.
2. Consumo dei generi di vitto rapportati alla presenza dei partecipanti alla mensa e riscontro periodico tra consumi e parti.
3. Rendiconto delle spese.

A tali esigenze corrisponde la compilazione degli atti di seguito indicati e la tenuta delle seguenti scritture:

- A. Buoni di acquisto e di prelevamento per la forniture in base a contratto o presso i magazzini della sussistenza militare.
- B. Giornaliera di mensa con le seguenti indicazioni:
 - I. Delle presenze alla mensa;
 - II. Della qualità e quantità dei generi, in base alla tabella dietetica e alle presenze;
 - III. Del costo dei generi, distinto secondo le modalità di pagamento (in contanti o mediante rilascio buoni):
 - IV. Del rapporto tra il costo dei generi di vitto e del combustibile per la cottura dei pasti e l'importo a disposizione in base alla presunta quota pro-capitale.
- C. Giornale di carico e di scarico al magazzino viveri. È auspicabile che nel magazzino viveri siano giacenti solo i generi di agevole conservazione, facilmente divisibili, e il cui acquisto all'ingrosso importi evidenti motivi di convenienza.
- D. Situazione mensile delle presenze.
- E. Rendiconti amministrativi trimestrali della spesa, tenuto conto degli accreditamenti avuti per lo scopo.

Scritture interne garantiranno e controlleranno la regolarità dei prelevamenti dei generi alla caserma centrale, degli acquisti in loco e dei consumi dei distaccamenti e dei posti di vigilanza.

All'uopo, vengono compilati buoni di prelevamento, giornaliera di presenza, riepiloghi periodici delle presenze e dei consumi.

Speciale contabilità è prevista per le partecipazioni a pagamento alla mensa, autorizzate per i casi specificatamente indicati nel regolamento più volte richiamato.

I rendiconti trimestrali dovranno compilarsi dagli uffici della Caserma Centrale ed essere comprensivi delle spese sostenute dai distaccamenti e dai posti di vigilanza dipendenti.

INDICE DEL PRIMO VOLUME

<i>Prefazione</i>	<i>pag.</i> 3
-----------------------------	---------------

PARTE PRIMA

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Principi fondamentali	<i>pag.</i> 7
---------------------------------	---------------

Diritti e doveri dei cittadini

Rapporti civili	<i>pag.</i> 9
Rapporti etico sociali	» 12
Rapporti economici	» 13
Rapporti politici	» 16

Ordinamento della Repubblica

Il Parlamento

Sezione I: Le Camere	<i>pag.</i> 18
Sezione II: La formazione delle leggi	» 20

Il Presidente della Repubblica

Il Governo

Sezione I: Il Consiglio dei Ministri	<i>pag.</i> 25
Sezione II: La pubblica amministrazione	» 26
Sezione III: Gli organi ausiliari	» 27

La Magistratura

Sezione I: Ordinamento giurisdizionale	<i>pag.</i> 28
Sezione II: Norme sulla giurisdizione	» 30
Le Regioni - Le Province - I Comuni	» 31

Garanzie costituzionali

Sezione I: La Corte Costituzionale	<i>pag.</i> 36
Sezione II: Revisione della Costituzione. Leggi Costituzionali	» 37
Disposizioni transitorie e finali	» 38

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI ANTINCENDI

Ordinamento generale dello Stato	<i>pag.</i> 49
I Corpi VV.F. nell'ordinamento generale dello Stato in base alla legge istitutiva del 27 dicembre 1941, n. 1570	» 50
Organizzazione Antincendi secondo la legge 13 maggio 1961, n. 469	» 51
Caserme - Materiali - Personale	» 53
Sottufficiali - Vigili Scelti - Vigili Permanenti	» 54
Reclutamento	» 55
Avanzamento	» 55
Cessazione dal servizio	» 56
Ruolo d'onore	» 57
Note caratteristiche	» 58
Benemerenze	» 58
Licenze	» 58
Matrimonio	» 59
Trattamento economico	» 59
Doveri del personale permanente	» 60
Obblighi Militari del personale	» 61
I dipendenti del Corpo Nazionale VV.F. quali Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria	» 61
Polizia di sicurezza e Polizia Giudiziaria	» 62
Ufficiali e Agenti di P. S.	» 62
Subordinazione della Polizia Giudiziaria	» 63
Notizia del reato	» 63
Obbligo del segreto	» 63
Arresto - Fermo e atti di Polizia Giudiziaria	
1 - Arresto	» 63
2 - Fermo	» 64
3 - Perquisizioni - Ispezioni - Interrogatorio sommario	» 64
Delitti particolarmente interessanti i Vigili del Fuoco	» 64
Attribuzioni dei Comandi Provinciali VV.F.	» 65
Regolamento di disciplina	» 67
Punizioni non di Stato	» 68
Punizioni di Stato	» 68
Commissione di disciplina	» 69
Svolgimento del procedimento disciplinare	» 69
Punizioni di Stato - Ricorsi - Riapertura procedimento disciplinare - Procedimento penale e procedimento disciplinare	» 70

PARTE SECONDA

RELAZIONI PUBBLICHE

I bisogni dell'uomo	<i>pag.</i> 75
L'attività umana per il soddisfacimento dei bisogni	» 75
Rapporti sociali e società	» 76
Relazioni umane	» 77
I valori umani nella Costituzione Italiana	» 78
Relazioni pubbliche	» 80
Definizione delle relazioni pubbliche	» 81
Scopi delle relazioni pubbliche	» 82
La pubblica amministrazione e le sue finalità	» 83
Relazioni pubbliche nella pubblica amministrazione	» 84
Scopi delle relazioni pubbliche nelle pubbliche amministrazioni	» 85

PARTE TERZA

ELEMENTI DI CONTABILITÀ

Azienda	<i>pag.</i> 91
Organi dell'Amministrazione Statale	» 92
Beni dello Stato	» 95
Inventari	» 96
Contratti	» 98
Approvazione dei contratti	» 99
Esecuzione dei contratti	» 100
Collaudo dei lavori e delle forniture	» 101
Residui	» 105
Rendiconti	» 106
Magazzino	» 107
Mensa	» 109



Elaborazione di Jonathan Big Bear - Orsi Mauro 2020

